

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno XXIX -- Vol. XXXIII

Firenze, 19 Gennaio 1902

N. 1446

Sommario: Politica ferroviaria — I problemi dell'organizzazione del lavoro, III, I gruppi professionali (Continua) — Ancora il nuovo Consolidato 3 $\frac{1}{2}$ per cento — La parola alle statistiche a proposito di scioperi — L'incidenza dei dazi di dogana ed il protezionismo — Rivista bibliografica — P. Jannaccone. Il costo di produzione. Germain Martin. Les associations ouvrières au XVIII siècle (1700-1792) — E. Martin Saint Léon. Le compagnonnage — Rivista economica (Il reddito finanziario del caffè e dello zucchero — Cassa Nazionale infortuni — Le cooperative agricole in Danimarca — Il corso legale dei biglietti e le immobilizzazioni degli istituti d'emissione — Gli effetti degli scioperi — La produzione del granturco in Italia nell'anno 1901 — Il patrimonio del Consorzio Nazionale) — Il mercato dei bozzoli in Italia nel 1901 — Provvedimenti tributari. Disposizioni riguardanti le tasse sugli affari — Cronaca delle Camere di commercio (Firenze) — Mercato monetario e Banche di emissione — Rivista delle borse — Notizie commerciali.

Politica Ferroviaria

Sotto questo stesso titolo l'on. Carmine pubblica nell'ultimo numero della *Nuova Antologia* un articolo che vuol essere ad un tempo di completamento a quello pubblicato un anno prima sulla stessa *Antologia*, e di polemica con quegli scrittori che hanno discusso quel primo articolo.

Noi crediamo ancora prematura una discussione a fondo del problema ferroviario. Quando l'attuale Ministero assunse il potere pareva che l'on. Zanardelli avesse in animo di studiare profondamente la questione e di apparecchiare le linee generali di nuovi contratti: egli anzi avrebbe dichiarato allora che se ne sarebbe occupato durante le vacanze parlamentari. Non ci consta però che l'on. Presidente del Consiglio abbia potuto dare seguito al suo divisamento e siamo persuasi che il Ministero non abbia ancora nemmeno sfiorata la questione, così da poter dire quale sarebbe la politica finanziaria che avrebbe in animo di seguire.

E se l'on. Zanardelli non ha tempo per studiare personalmente il complesso problema, temiamo molto che sarà buon pretesto quello di attendere le conclusioni della Commissione d'inchiesta — alla quale in questi giorni vennero accordati sei mesi di proroga — prima che il Ministero inizi i suoi studi e fissi la sua linea di condotta.

Ogni discussione quindi sui termini del problema ha tutta l'aria di essere accademica, perchè, mentre da nessuna parte si lavora ad illuminare onestamente la pubblica opinione sulla più recente storia dell'esercizio ferroviario e sulle cause per le quali, specie negli ultimi anni, le convenzioni vigenti hanno dato motivo a tanti conflitti, la burocrazia, che aspira all'esercizio di Stato, ha già apparecchiato a poco a poco una condizione di cose che tende a rendere inevitabile una tale soluzione, che noi dobbiamo giudicare subito come una jattura gravissima per il paese.

Discutere quindi i termini di una rinnovazione del contratto di esercizio, ripetiamo, la stimiamo cosa prematura, mentre tutti coloro i quali per qualsiasi motivo dividono l'opinione nostra, che la peggiore delle soluzioni sarebbe quella dell'esercizio di Stato, dovrebbero dar opera alacre ed efficace per chiarire bene la situazione e per dimostrare al pubblico, il quale da tanti anni sente accusare, senza pronta ed evidente smentita le società esercenti di tutti i guai che si lamentano, e di tutte le lacune e le insufficienze che emergono dall'esercizio, e ritiene quindi che l'esercizio di Stato possa a tutto rimediare.

Perciò non entreremo a discutere ora le proposte dell'on. Carmine; riteniamo che qualunque ragionevole forma di contratto di appalto dell'esercizio ferroviario possa essere buona, se non perfetta; ma a condizione che sia applicata in buona fede. Ed usiamo questa parola « buona fede » nel senso, si intende, non offensivo, ma solo in quello che ciascuno conosca il proprio dovere e rimanga rigorosamente al proprio posto, assumendo chiaramente la responsabilità davanti al pubblico dei propri atti; e nel senso che il rispetto ai contratti stipulati, sia costante così in quelle parti che possono sembrare più profittevoli, come in quelle che lo fossero meno; e finalmente che lo Stato non assuma mai due aspetti, uno di contraente, l'altro di investito di un *imperium* con cui infrange il contratto.

Ecco perchè nemmeno le linee generali del contratto olandese, possono a nostro avviso, essere applicate in Italia senza le debite cautele; poichè in Olanda non avverrebbero certamente quei fatti — di cui ora è inutile discorrere — che sono avvenuti in Italia, specie in questi ultimi anni, e che hanno condotto a poco a poco le vigenti convenzioni ad essere trasformate in modo da rappresentare un esercizio di Stato senza responsabilità da parte dello Stato.

Quando furono elaborate e discusse le convenzioni Depretis-Genala, coloro che propugnavano l'esercizio privato comprendevano benissimo che si architettava un sistema troppo complicato, nel quale sarebbe poi tornato difficile tenere bene

separata la responsabilità di esecuzione da parte delle Società, dalla responsabilità di sorveglianza da parte dello Stato. E lo stesso onor. Genala, così convinto fautore dell'esercizio privato, comprendeva le difficoltà ed i pericoli a cui accenniamo; ma egli fu quasi sopraffatto dalle esigenze parlamentari, le quali non erano mai sazie di complicate intromissioni dello Stato, od almeno di creare le possibilità per cui queste intromissioni potessero effettuarsi. Ed a malincuore, perchè fosse salvo il principio, egli si piegò a rendere così complicato ed involuto il suo primitivo concetto.

Ma non vi è nessun dubbio che ciò nonostante, se ad applicare le convenzioni del 1885 si avesse avuto il popolo olandese, il Governo olandese, e la burocrazia olandese, dove nè gli atti di *imperium* che larvano le infrazioni scandalose al contratto, nè le relative rappresaglie sono concepibili, oggi si potrebbe discutere sulle modificazioni delle convenzioni di esercizio con tutta tranquillità, e non si sarebbe a breve distanza dalla scadenza dei contratti con un fardello di aspri conflitti, quali oggi esistono tra le parti contraenti che pur dovrebbero accingersi a discutere i nuovi rapporti.

Ripetiamo, il problema ferroviario non è composto di termini semplici; lo stesso on. Carmine, che se ne occupa intensamente, è costretto ad arrivare a conclusioni ancora abbastanza vaghe ed incerte, e per qualche parte, non certo secondaria del problema, dichiara che occorre studiare ancora.

Così non vi è accenno nei suoi articoli sulla questione del personale; questione che oggi è diventata uno dei termini più importanti e sotto l'aspetto morale e sotto l'aspetto finanziario, e nella quale abbiamo visto il governo procedere con criteri tanto disparati, fino al punto di assumersi lui contraente e cointeressato, una azione unilaterale, indipendente da qualsiasi preventivo accordo coll'altro contraente, incoraggiando così appetiti e resistenze di cui l'altra parte contraente doveva fare le spese.

Così non è data nessuna esauriente spiegazione, sulla proposta avanzata di una partecipazione agli utili netti, del come dovrebbero essere determinati e da chi; se esclusivamente dalle società esercenti, o dallo Stato, o da ambedue. E non si accenna nemmeno al possibile pericolo, che — non in Olanda — ma da noi in Italia, un sistema non bene definito possa condurre alla conseguenza che il bilancio delle Società lo abbia poi a fare lo Stato, il quale sarebbe ad un tempo appaltante, cointeressato ed amministratore. Certo merita esame la proposta di cambiare la partecipazione del prodotto lordo in un canone fisso ed in una compartecipazione al prodotto netto, ma un simile sistema domanderebbe, per non dar luogo a promiscuità incompatibili, che fossero fissate norme ben chiare e precise sull'accertamento degli utili netti, in modo che ogni dubbio debba essere escluso.

Così infine — perchè qui ci limitiamo a brevi cenni su alcuni punti — non ci torna ben chiaro nè il concetto astratto, nè la pratica applicazione di quanto vorrebbe l'on. Carmine circa le tariffe e circa le spese per miglioramenti.

Egli ha perfettamente ragione dove dice che in Italia non si ha ancora una precisa nozione sulla politica ferroviaria da seguirsi; si potrebbe dirgli che non si ha una precisa nozione su tante altre politiche da seguirsi; ma ci limitiamo ad osservargli che una delle cause principali delle colpe che si ascrivono alle vigenti convenzioni ferroviarie, sta nella condotta del paese verso i suoi rappresentanti, dei rappresentanti verso il Governo, e del Governo verso tutto ciò su cui può, più o meno legittimamente, metter le mani e scaricare la sua responsabilità.

Dalle fermate dei treni direttissimi nelle piccole stazioni dove tre o quattro volte l'anno, il senatore od il deputato va in villa, ai ribassi di tariffe imposti per le pressioni di chi vuol favorire, non il commercio, ma Tizio o Caio che lo esercita, è tutto uno spostamento di funzioni, di attribuzioni, tutta una rete di confusi interessi meschini, che nascondono la vista di quelli grandi ed importanti. Nè manca la menzogna sotto forma di silenzio colpevole. Quante volte non si è sentito in pieno Parlamento rinfacciare i lauti guadagni che derivarono dalle Convenzioni dell'esercizio ferroviario?

Ma si è alzata una voce sola a mettere le cose a posto ed a dimostrare coi bilanci alla mano, colla distribuzione dei dividendi, col valore di Borsa delle azioni, che la convenzioni del 1885 hanno aumentato il reddito dello Stato, ma non arricchita nessuna delle tre Società, anzi ne hanno impoverita una e precisamente quella che più ha dato allo Stato?

Ma non è questo il momento di trattare a fondo la questione; ci limitiamo a rilevare soltanto che il problema è complesso e che gli articoli dell'on. Carmine provano che bisogna studiarlo profondamente e senza preconcetti.

I PROBLEMI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

(Vedi i numeri 1433 e 1436).

III.

I gruppi professionali.

La tendenza verso l'organizzazione professionale del lavoro ha cause e scopi di varia natura; studiarli e quindi conoscerli con precisione vuol dire interpretare le condizioni odierne della società economica, intendere la natura dei bisogni che provano le classi industriali e specialmente i lavoratori, riconoscere le difficoltà pratiche che solleva la organizzazione del lavoro, di fronte al rispetto per la libertà del lavoro e dell'individuo, alla necessità di non impedire che il potere organizzatore e direttivo delle imprese sia esercitato efficacemente e i vari interessi in causa siano conciliati tra loro. Per formarsi anzitutto una idea esatta della natura e della misura di quelle difficoltà occorrerebbe avere una statistica completa delle organizzazioni del lavoro nei vari paesi, mentre pur troppo non si hanno che scarse notizie. Se si eccettuano alcuni Stati, come l'In-

ghilterra, la Francia e qualche altro, dove è organizzato un ufficio del lavoro, che si sforza di raccogliere i dati riguardanti le Associazioni operaie, in generale si difetta di notizie precise e complete.

Da una statistica pubblicata di recente ¹⁾ risulta che nei seguenti paesi esisterebbero organizzazioni operaie con un numero relativamente piccolo di membri:

Gran Bretagna	fine del 1900	1,905,116
Stati Uniti e Canada	1900	1,600,000
Germania	fine del 1900	995,435
Francia	» »	588,832
Austria	» »	157,773
Danimarca	1° genn. 1900	96,359
Ungheria	1899	64,000
Svezia	1° genn. 1899	58,340
Svizzera	1899	49,034
Spagna	ottobre 1901	31,558

L'Inghilterra precede adunque tutti gli altri paesi con le sue 1272 unioni aventi quasi 2 milioni di membri; seguono poscia gli Stati Uniti, la Germania, la Francia ecc.; ma anche là dove gli operai organizzati sono in numero comparativamente maggiore, non si può dire che formino la maggioranza. D'onde sorgono facilmente cause di dissensi, di attriti, di conflitti tra gli stessi operai sindacati e quelli che sono rimasti indipendenti, sciolti dai vincoli che l'associazione inevitabilmente fa sorgere; d'onde difficoltà pratiche di carattere legislativo pel riconoscimento della rappresentanza della classe dei lavoratori in generale e di ciascuna categoria di operai in particolare; d'onde ancora una serie di problemi giuridici circa il valore degli impegni, obblighi, o clausole riguardanti gli accordi a cui si addi- viene in seguito a scioperi, ad arbitrati, a sentenze di proibiviri e via dicendo.

Taluno, come J. Paul-Boncour (*Le fédéralisme économique*, Paris, 1900), crede che molte questioni vengano ad essere eliminate, pel fatto che i gruppi professionali tendono verso la sovranità, che conquisteranno a poco a poco, dando origine così a un federalismo economico. Ma questa tesi, che del resto sarà esaminata più avanti, se è veramente assai semplice e comoda, perde il suo valore di fronte al fatto che i gruppi professionali costituiscono una minoranza di operai e che se anche col tempo potessero crescere di numero e di aderenti resteranno pur sempre confinati nella loro azione entro l'orbita del sindacato e non potranno, senza creare una nuova forma di soggezione, accampare il diritto di un'azione tutelare e regolamentare sopra gli operai non partecipanti ai sindacati.

Uno studio delle difficoltà pratiche che solleva la organizzazione del lavoro esige inoltre la determinazione del regime legale che alle associazioni o sindacati più si conviene. Perché non vi può essere dubbio che dal riconoscimento più o meno largo dei diritti, dalla determinazione più o meno esplicita dei doveri e dalla fissazione più o meno severa delle responsabilità, scaturisce un ordinamento legale che agevola o

meno la soluzione dei problemi cui dà origine necessariamente l'organizzazione del lavoro. Una esposizione completa del regime legale delle associazioni operaie nei vari paesi non essendo possibile qui, sarà utile di dare almeno un'idea generale del regime legale delle *Trade Unions* inglesi e dei *Syndicats professionnels* francesi.

Le *trades unions* sono regolate da due leggi di notevole importanza: il *trade union act* del 1871, emendato poscia nel '76 e il *conspiracy and protection of property act* del 1875 ¹⁾.

I primi articoli della legge del '71 consacrano il riconoscimento legale delle *trade unions*. Fino al 1871, malgrado l'avvenuta abolizione nel 1824 delle leggi che proibivano la coalizione operaia, una giurisprudenza quasi costante fondata sulla *common law* dichiarava illegali le associazioni operaie, perchè venivano a limitare il libero esercizio dell'industria e i loro membri erano perseguiti pel delitto di *conspiracy*. ²⁾ La legge del 1871 dichiara che gli scopi che si propone una *trade union* non possono essere dichiarati illegali (*be deemed to be unlawful*) per la sola ragione ch'essi tendono a restringere il libero esercizio dell'industria (*that they are in restraint of trade*). Gli accordi presi con un tale fine possono essere perfettamente validi e i membri d'una *trade union* non devono per la loro sola qualità di membri d'una unione esser processati penalmente per *conspiracy*.

La legge del 1875 sopra citata regola pure questo punto e stabilisce esplicitamente che un accordo o una coalizione fra due o più persone allo scopo di commettere o di facilitare un atto qualsiasi nel caso di conflitto tra padroni e operai non potrà essere processato per *conspiracy*, a meno che quell'atto non sia esso medesimo punibile come un delitto. In tal modo il riconoscimento legale delle *trade unions* è fuori di discussione.

La legge fa una distinzione tra quelle *registered* e le altre *non registered*. Le prime godono certi diritti, hanno certe capacità e responsabilità speciali, previo l'adempimento di alcune semplicissime formalità. Queste consistono essenzialmente nell'invio a un funzionario a ciò indicato (il *Registrar* incaricato delle stesse funzioni per le società di mutuo soccorso) d'un esemplare degli statuti col nome e le attribuzioni dei funzionari (*officials*) dell'associazione. Dopo esaminati gli statuti, il *registrar* iscrive l'unione in un registro *ad hoc* e rilascia un certificato attestante l'avvenuta registrazione. Il solo obbligo che la legge impone alle *trade unions* registrate è quello di inviare una rela-

¹⁾ Un eccellente manuale sul regime giuridico delle *Trade Unions* è quello di HERMAN COHEN e GEORGE HOWELL, *Trade Unions law and cases*. London, Sweet e Maxwell, 1901.

²⁾ *Conspiracy*, secondo la *common law* è un delitto che consiste in una coalizione o accordo tra due o più persone, sia per commettere un atto illegale, sia per realizzare uno scopo legale con mezzi illegali, e non si fa distinzione se lo scopo è stato raggiunto, o pur no.

Cfr. Dr. KARL WERTHEIM, *Wörterbuch des Englischen Rechts*; Berlin, 1899. — *Encyclopaedia of the Laws of England*, edited by A. WOOD RENTON (London, Sweet and Maxwell, editori).

¹⁾ *Bulletin of the Department of Labor* pubblicato dallo Stato di New York, dicembre 1901, pag. 297.

zione annuale al registratore capo, nella quale devono essere indicate le spese e le entrate, le modificazioni degli statuti e i cambiamenti nel personale dirigente che hanno avuto luogo nell'anno decorso.

I vantaggi che derivano dalla formalità della registrazione si possono riunire sotto cinque capi: 1° la *trade union* registrata può acquistare o locare sotto il nome dei suoi amministratori terre, la cui estensione non sorpassi un acro (40 are), può vendere, scambiare, ipotecare, transigere; 2° può stare in giudizio per mezzo dei suoi *trustees* (amministratori, curatori); tuttavia le *trade unions* possono esercitare soltanto le azioni reali e non possono egualmente essere citate dinanzi la giustizia che per tutto ciò che concerne la loro proprietà, i loro diritti o rivendicazioni di proprietà. Esse quindi non possono far dirimere dai tribunali le divergenze che sorgessero tra le unioni e i loro membri, nè chiedere giudizialmente l'esecuzione degli impegni sociali; 3° la legge accorda alle *trade unions* registrate certe facilitazioni speciali per la protezione dei loro fondi; 4° i membri di queste unioni godono del diritto di designare una o più persone alle quali nel caso di morte dovrà essere pagato un determinato capitale; in realtà con questa designazione si dà una disposizione testamentaria, che può essere quindi fatta con semplice nomina per iscritto; soltanto la somma non può sorpassare le cento sterline; 5° finalmente una *trade union* registrata che dia soccorsi in caso di morte d'un membro è espressamente esentata dall'obbligo di sottostare alle disposizioni delle leggi sulle società di assicurazione sulla vita, al contrario di quelle non registrate che vi sono soggette sotto pena di ammende elevate.

In pratica, le differenze tra le unioni registrate e quelle non registrate non sono grandi e questo spiega perchè le ultime sieno ancora abbastanza numerose (nel 1900: 663, contro 609 unioni registrate).¹⁾

Quanto alle legge del 1875 sulla *conspiracy and protection of property* le disposizioni più importanti ch'essa contiene riguardano specialmente — sotto l'indicazione di protezione della proprietà — la rottura del contratto di prestazione d'opera (*contract of service*) stipulato con un'autorità municipale, con una compagnia concessionaria e simili, in seguito alla quale ne derivi un danno a persone od a proprietà. Vi è però un articolo, il 7°, che interessa particolarmente, perchè mira a conciliare la libertà individuale e la libertà d'associazione e a stabilire i limiti al di là dei quali l'esercizio del diritto d'associazione diventa vessatorio e delittuoso. Ogni cittadino inglese, agendo isolatamente o come membro d'una associazione, possiede il diritto d'usare di mezzi pacifici di persuasione per indurre un'altra persona a fare o a

non fare qualche cosa, a compiere o meno qualche atto lecito. Può, ad esempio, usare di tutta la sua influenza per persuadere un compagno di lavoro a far parte della sua associazione; può egualmente indurlo a mettersi in sciopero, a cessare dal lavoro al termine del suo contratto. Ma se per raggiungere questi fini, taluno impiega mezzi violenti, lesivi della libertà altrui, la legge repressiva interviene: essa non permette la intimidazione, la violenza o meglio punisce questi e consimili fatti con ammenda e carcere.⁴⁾

Non occorre dire che la legge del 1875 dichiara leciti tutti gli atti che non sono atti d'intimidazione, ma la difficoltà consiste nel sapere dove finisce l'atteggiamento lecito degli unionisti di fronte ai non-unionisti e dove cominci l'intimidazione repressa dalla legge. Quanto all'azione civile per danni, finora la legge veniva interpretata nel senso che esistesse la responsabilità personale degli amministratori e non quella sociale della unione. Però recenti sentenze della Camera dei Lordi hanno dato una interpretazione più severa alle norme in parola; così nella questione tra la Compagnia ferroviaria Taff Vale e la Società amalgamata dei ferrovieri fu deciso che una unione di lavoro, sebbene non sia una *corporation*, può essere citata in giudizio, come può dal canto suo citare altri per fatti dannosi commessi da essa o contro di essa²⁾; la qual cosa significa che la responsabilità pecuniaria sociale, ossia della *trade union*, è ora ammessa e tale decisione può avere conseguenze importanti sulla condotta delle unioni di mestiere.

(Continua).

¹⁾ Vedi *The law relating to Labour Unions*, as laid down by recent judgments. — London, Employers' Parliamentary Council, 1901.

²⁾ L'art. 7 dice: « Chiunque, allo scopo di forzare un'altra persona a non fare oppure a fare un atto che questa persona ha per legge il diritto di fare o di non fare: — 1° usa violenza o intimidazione (*uses violence to or intimidates*) verso questa persona o verso sua moglie o i suoi figli, oppure danneggia la sua proprietà; o 2° segue con persistenza quella persona da un luogo ad un altro; od anche 3° nasconde i suoi strumenti, i suoi vestiti o qualsiasi altro oggetto che le appartiene, la spoglia di quelle cose o le impedisce di usarne a suo piacere; oppure 4° sorveglia ed occupa la casa, il luogo di residenza o di lavoro di quella persona o le vicinanze di quei luoghi; oppure ancora 5° segue tale persona di concerto con due o più individui in modo disordinato, — è passibile d'una ammenda non eccedente le 20 sterline o di 3 mesi di carcere al più, con o senza lavoro forzato (*hard labour*). » — Ma la legge ha dato e dà luogo in questa parte a controversie assai gravi, soprattutto nei casi indicati ai num. 1 e 4. Senza esaminare queste controversie, che esorbitano dal nostro argomento, conviene però di aggiungere che lo stesso art. 7 precisa che il fatto di recarsi nelle vicinanze d'una casa o d'un ufficio, al semplice scopo d'ottenere o di comunicare informazioni, non è proibito dal citato articolo.

Sull'applicazione della legge del 1875 relativa alla *conspiracy and protection of property* ha raccolto alcune notizie A. Maurice Low nel *Bulletin of the Department of Labor* pubblicato dall'ufficio federale del lavoro (Washington) n. 83, marzo 1901. I giudizi dei rappresentanti del capitale e di quelli del lavoro ivi riportati sono in massima favorevoli alla legge; ma ora i capi delle *trade unions* domandano alcune modificazioni della legge per meglio precisare la portata del succitato art. 7.

³⁾ Si avverta però che se sopra 1272 unioni esistenti nel 1900, soltanto 609 erano registrate, queste raccoglievano 1,498,582 membri, ossia il 79 per cento del numero totale di unionisti.

Cfr. *Report by the chief labour correspondent of the Board of Trade on Trade Unions in 1900*. — London, 1901.

ANCORA IL NUOVO CONSOLIDATO 3 1/2 per cento

Ci duole assai che le modeste nostre considerazioni fatte nell'ultimo numero sull'argomento, siano state male comprese e siano state considerate come un rimprovero al Ministro del Tesoro. Non era questo il nostro intendimento, perchè anzi, non solo incoraggiavamo il Ministro a perseverare con maggiore energia nel concetto che informa il suo progetto di conversione alcuni debiti redimibili, ma esprimevamo in pari tempo il dispiacere che le ragioni parlamentari avessero sopraffatte le ragioni di così alto interesse finanziario. Non è quindi, come si vorrebbe far credere, un pensiero di opposizione al Ministro, quello che ha ispirato le nostre parole, ma all'opposto una espressione di rispettoso stimolo alla sua operosità, perchè non permetta più di essere impedito per ragioni di forma a conseguire scopi finanziari di tanta importanza.

E se oggi ritorniamo sull'argomento, è per dire chiaramente che il Ministro deve esigere — se, come non dubitiamo, egli persiste nel suo divisamento — che il progetto per la creazione del 3 1/2 per cento sia discusso appena ricomincino i lavori parlamentari, affinchè nei primi giorni di marzo si abbia il voto. Non solo la natura stessa della questione non è di quelle che soffrono l'indugio, ma è anche la considerazione del tempo, quella che deve spingere a questa insistenza che invociamo dal Ministro.

Se il progetto fosse stato approvato in gennaio, vi era tutto il tempo per apparecchiare la attuazione nel marzo e nell'aprile, epoca questa eccellente per simili operazioni che domandano movimenti di capitali, perchè si realizzano in quel tempo tutti gli interessi ed i dividendi delle Società per azioni e quindi il capitale è largamente disponibile.

Facciamo perciò queste considerazioni per notare che se la nuova sessione Parlamentare si riapre nella seconda metà di febbraio ed il Ministro del Tesoro ripresenta subito il suo disegno di legge chiedendone l'urgenza ed adoperandosi alacramente perchè la discussione sia sollecitata, ove le Camere approvino la proposta, e ci sembrerebbe strano che ciò non avvenisse, il progetto può essere approvato prima ancora della fine di marzo, in tempo quindi per approfittare del periodo favorevole. Ma perchè ciò avvenga, bisogna che il Ministro stesso cominci ad avere fede zelante nel suo stesso progetto e nel frattempo apparecchi tutto quanto è necessario per la sua attuazione, in previsione di una sollecita approvazione; se no, gli oppositori approfitteranno dell'essere già avanti la stagione utile, per procedere lentamente e rimandare ogni cosa a novembre.

Noi siamo convinti che la creazione del consolidato 3 1/2 netto internazionale possa essere non solo preparazione, ma spinta efficace alla conversione più sollecitata del 5 per cento lordo, ed a questo importantissimo fine deve tendere con perseverante alacrità il Ministro; ed il Parlamento deve aiutarlo, senza soffermarsi troppo sulle particolarità del progetto, il quale ha il

grande vantaggio sugli altri congeneri di offrire ai portatori delle obbligazioni ferroviarie delle condizioni abbastanza eque, così da lasciare fondata speranza nella riuscita della operazione.

Gli insuccessi della legge 1874 e di quella 1894 e quella anche recente della conversione dei certificati trentennari ferroviari, dimostrano che è inutile sperare di sorprendere il mercato finanziario offrendogli dei patti che siano utili solo al Tesoro in queste conversioni volontarie. Gli uomini di finanza sanno fare i loro conti almeno quanto sa farli il Tesoro e quindi veggono presto se la operazione proposta conviene o no. Nel caso del progetto Di Broglio, ci pare che senza grande onere dello Stato sia però tenuto abbastanza conto degli interessi dei portatori delle obbligazioni e quindi il successo possa dirsi fino d'ora assicurato. Badi l'on. Ministro a non lasciarsi sorprendere dal desiderio di non affrontare qualche discussione e perciò affermi, se di ciò è convinto, la necessità che il Parlamento si pronunzi sollecitamente sul progetto, affine di toglier di mezzo una incertezza che, perdurando, può esser dannosa; mentre se il progetto sarà approvato, non vi è dubbio che l'on. di Broglio avrà il vanto di aver posta la prima pietra all'edificio della conversione.

LA PAROLA ALLE STATISTICHE a proposito di scioperi

« L'Italia è divenuto ormai il paese classico degli scioperi. Se fosse possibile compilare una statistica di raffronto fra gli scioperi, che si sono avuti in tutta Europa, e forse in tutto il mondo, e quelli avvenuti in Italia, durante il periodo di sgoerno giolittiano, noi prevarremmo senz'altro per il numero. Ed è un primato, assai lontano da quello vagheggiato da Vincenzo Gioberti, un primato che fa venire i brividi. »

Così comincia un articolo del *Fanfulla* intitolato « Scioperi e Scioperi. » L'articolo continua a fare il triste quadro del finimondo italiano in causa degli scioperi e del governo che tiene mano agli agitatori propagandisti, socialisti e simili.

Poichè il *Fanfulla* vorrebbe avere una statistica comparata per dimostrare il primato dell'Italia riguardo al numero degli scioperi, crediamo di fargli cosa gradita pubblicando appunto alcuni dati statistici, che se non si riferiscono a tutto il mondo, sono però sufficienti a gettare un po' di luce sulla interessante questione che il *Fanfulla* crede di poter risolvere col dare il primato al nostro paese in fatto di scioperi:

	Austria	Svezia	Francia	Italia	Germania	Inghilt.	S. Uniti
1890	—	107	313	139	—	1040	1833
1891	104	37	267	132	—	906	1717
1892	101	16	261	119	73	700	1298
1893	172	32	334	131	116	643	1305
1894	172	18	391	109	130	929	—
1895	209	46	405	126	204	745	—
1896	305	59	476	210	483	926	—
1897	216	90	356	217	578	864	—
1898	255	134	368	256	985	711	—
1899	311	62	739	259	1311	719	—
1900	—	104	902	—	1433	648	—

Pur troppo, come abbiamo deplorato più volte, la statistica italiana degli scioperi si pubblica con un ritardo veramente grande, ad esempio la statistica del 1899 è stata pubblicata soltanto nel luglio u. s. Ad ogni modo si può vedere facilmente che se anche gli scioperi in Italia fossero raddoppiati nel 1900 e nel 1901 la cifra resterebbe ancora inferiore a quella della Francia e della Germania. Inoltre occorre appena avvertire che non si può fondare un ragionamento concludente sopra un fenomeno sociale prendendo per base un anno solo. Il primato, del quale scrive il *Fanfulla*, ci pare, se non altro, contestabile e che sia messo in dubbio non può spiacere neanche al *Fanfulla*, se riflette che in simili argomenti sono in causa gl'interessi superiori del paese e non quelli transitori di un ministero o di un partito.

Certo è che noi assistiamo a scioperi di solidarietà o determinati dalla lotta di classe, che non possono se non impensierire, perchè siamo arrivati al punto, che per far atto di solidarietà e influire a vantaggio dei compagni scioperanti, non si esita a fare minaccie di sciopero, anche in rami d'industrie che nulla hanno a vedere con quello in conflitto e dove il lavoro non può essere sospeso senza grande perturbazione pubblica. Ne abbiamo un esempio anche qui dove scriviamo per lo sciopero dei fonditori del Pignone. D'altra parte, crediamo che questa fioritura di scioperi abbia cause assai complesse e che ben poco di vero vi sia nelle accuse che sono rivolte al Governo da organi conservatori, quali il *Fanfulla*, la *Nazione*, ecc. Questo metodo di lotta politica assai semplicista e comodo quanto mai, ha fatto il suo tempo; chi se ne vale ancora dimostra di conoscere male le condizioni attuali del paese e le correnti che nella società economica odierna si vanno determinando. Chiunque fosse al Governo, a nostro avviso, non potrebbe, senza andare a ritroso sulla via della libertà e della giustizia, impedire che nella fase attuale del movimento sociale e dello sviluppo economico, si verificino scioperi in numero crescente. La classe operaia e quella dei capitalisti e imprenditori in Italia hanno ancora molto da imparare riguardo al modo di condurre le trattative, di regolare e prevenire i conflitti, di considerare gl'interessi reciproci e poichè, in questo come in tanti altri casi, l'esperienza degli altri non vale, dovremo impararlo, attraverso gli scioperi, con la dura lezione dei fatti.

L' INCIDENZA DEI DAZI DI DOGANA ed il protezionismo

Dice giustamente il des Essars, in un breve studio sull'argomento, che l'incidenza della imposta è una questione particolarmente oscura e nello stato attuale delle nostre cognizioni si sa certo che quando una imposta è stabilita, bisogna che sia pagata, ma non si sa chi la paghi in definitivo. Pei dazi di dogana il Méline dichiarò quando fu discussa la tariffa del 1892, che lo straniero li pagherebbe e si incaricherebbe di

saldare gl'interessi del debito pubblico. Ma le previsioni del Méline non si sono punto realizzate e questo fortunatamente per la sua dottrina, perchè se l'importatore prendesse a suo carico i dazi di dogana, lo scopo della sua protezione, che non è di riempire le casse del Tesoro, ma di far alzare i prezzi sul mercato nazionale, verrebbe del tutto a mancare. Un'altra opinione è che i prezzi in un paese protetto devono aumentare in ragione del dazio protettore.

E il Schelle alla Società di economia politica di Parigi diceva che se invece di prendere dei fatti isolati si considerano dei periodi abbastanza lunghi, si constata che il consumatore paga integralmente l'ammontare dei dazi su tutte le merci vendute.

Egli presentava in appoggio del suo dire un prospetto dei corsi del grano, che va riprodotto:

Prezzo del grano per 100 chilogr.				
		Parigi	Londra	Bruxelles
dedotto il dazio				
1891	franchi	27.74	21.35	23.00
1892	»	19.03	17.77	19.00
1893	»	15.96	15.24	15.00
1894	»	12.80	14.00	13.05
1895	»	11.86	13.33	13.20
1896	»	12.13	15.91	15.60
1897	»	18.32	18.17	18.16
1898	»	19.42	20.67	20.80
1899	»	13.02	15.74	16.16
1900	»	12.96	16.44	16.83
Media de'10 anni		15.92	16.86	17.08

Il Schelle poteva dunque dire che pel periodo considerato la media del prezzo del grano a Parigi aveva per limite il prezzo sui mercati liberi di Londra e di Bruxelles, più il dazio di entrata in Francia.

Ma il des Essars contestò allora questa conclusione, che reputava troppo assoluta e troppo generale. Ora ha cercato nei confronti statistici nuova luce sulla questione, e crediamo interessante di riassumere alcuni punti del suo studio. Anzi tutto, riferendosi al prospetto precedente, egli calcola gli scarti dei prezzi tra Parigi e Londra e tra Parigi e Bruxelles. Ora da questi calcoli risulta che, nel decennio esaminato, il dazio ha esercitato quattro volte la sua influenza completa e sei volte soltanto in parte con la tendenza appunto a non influire che in parte, anzichè totalmente. Il male è che i confronti dei prezzi tra mercati sono sempre difficili e poco sicuri. Così i prezzi pei quali il des Essars ha fatto i calcoli sono tratti dalle mercuriali settimanali, ma per quanto sieno esatti non si può dire, com'egli del resto riconosce, che sieno comparabili. Il mercato di Parigi ha adottato un tipo di grano per le sue operazioni che non è quello di Londra e di Bruxelles ed è possibile che i prezzi sui mercati esteri debbano essere leggermente modificati per poterli confrontare con quelli di Parigi.

Tuttavia, siccome pei dieci anni considerati i tipi propri a ciascun mercato sono rimasti iden-

tici, si può considerare che gli scarti fra i prezzi sieno sufficientemente esatti.

L'andamento decrescente dei prezzi del grano è facile da spiegare, osserva il des Essars, anzi era da aspettarselo. Quando il dazio non era che di 3 franchi ha funzionato completamente, ma quando è stato portato a 5 franchi non ha più funzionato che parzialmente e per una proporzione ancor più debole quando è stato elevato a 7 franchi. Sotto il riparo del dazio di 7 franchi stabilito dalla legge 28 febbraio 1894 e che rappresenta una protezione del 50 al 60 per cento del prezzo reale del grano, gli agricoltori si sono creduti realmente padroni del mercato interno, ed hanno obbedito alla tendenza fatale che porta ad aumentare la produzione non appena essa dà un utile. La concorrenza che essi si sono fatta ha ricondotto la merce quasi al suo prezzo naturale e oggidì si avrebbe un bel duplicare o triplicare il dazio, i prezzi non aumenterebbero, salvo in caso di carestia, perchè non è la concorrenza estera che pesa sui corsi, bensì quella che i nazionali si fanno tra loro. Se si volesse assolutamente far alzare i prezzi del grano, bisognerebbe venire alle *corn laws* inglesi e al sistema dei buoni d'importazione, dei quali il Senato in seguito agli eccellenti argomenti del Ministro delle Finanze e del senatore Couteaux ha fatto giustizia.

Coi dazi, soprattutto quando sono stabili, si finisce per raggiungere uno stato di equilibrio; coi premi alla esportazione, equilibrio non si può avere.

Dopo i prezzi del grano lo scrittore francese ha confrontato i prezzi delle merci all'ingrosso all'Havre e a Liverpool. E gli scarti che egli ha trovato per le merci tassate in Francia ed esenti nell'Inghilterra comprendono in media il dazio di dogana, ma ripartito assai inegualmente; così l'olio di cotone, che dovrebbe valere 27 fr. 33 all'Havre, vale 36 franchi, l'olio di balena che dovrebbe valere 30,29 vale 42 franchi; al contrario, l'olio di palma che dovrebbe avere il prezzo di fr. 35,24 non è quotato che 26, e il riso invece di fr. 24,97 vale 18,50.

Se si forma una specie d'indice numerico (*index number*) addizionando i prezzi di Liverpool e, dedotti i dazi, quelli dell'Havre, il primo totale risulta di 159 fr. 75 e il secondo di 161,50. Si sarebbe tentati di concludere che il dazio agisce nella sua pienezza, ma è piuttosto un caso, dice il des Essars, perchè è impossibile di vedere qualche cosa che rassomigli a una legge nelle cifre così capricciose che si sono avute coi calcoli. Merci tassate in Francia e in franchigia in Inghilterra sono all'*entrepôt* e prima del pagamento dei dazi a prezzo più alto al di là della Manica che in Francia. Il loro *index number* è di 168,50 in Francia, e di 183,94 a Liverpool.

Questo risultato parrebbe dar ragione a coloro che affermano che il venditore paga almeno una parte del dazio di entrata, ma sarebbe una conclusione affrettata, perchè il des Essars non ha trovato che tre articoli che rispondano alle condizioni nelle quali egli si è collocato. Ora di questi tre articoli uno, il pepe Singapore, è sensibilmente allo stesso prezzo a Liverpool e all'Havre; quanto agli zuccheri esotici essi si tro-

vano sul mercato francese in concorrenza con gli zuccheri coloniali che godono certe immunità e i venditori sono obbligati di tenerne conto verso gli acquirenti.

Infine, esaminiamo le merci tassate in Francia ed in Inghilterra, ma all'*entrepôt*, cioè avanti il pagamento dei dazi. I cinque articoli che lo scrittore francese ha potuto confrontare presentano ancora sulle piazze di Liverpool e dell'Havre degli scarti abbastanza capricciosi: il loro *index number* è 365.50 all'Havre e 571.96 a Liverpool, ma colui che leverà dal magazzino generale quelle merci pagherà il dazio, quindi i prezzi che precedono saranno aumentati dell'ammontare del dazio ed è l'acquirente indigeno che lo pagherà.

È possibile che lo scarto di franchi 6.46 che presentano questi *index numbers* sia imputabile ai dazi, che col rarefare la domanda hanno per conseguenza di far abbassare i corsi, ma è puramente una presunzione. Comunque sia, risulta che salvo condizioni accidentali è proprio l'acquirente che paga i dazi. Notisi tuttavia che dal punto di vista della incidenza e della condizione del consumatore, i prezzi all'ingrosso non hanno che un valore relativo. Ciò che converrebbe di esaminare è la loro incidenza finale, cioè come si comportano nel commercio al minuto. Per questo studio il des Essars ha confrontato i prezzi della *Civil service supply association* di Londra con quelli della casa Potin e con quelli di parecchie macellerie di Parigi pel 1° trimestre 1901. Or bene, i prezzi dei 40 articoli rilevati a Londra e a Parigi non pare obbediscano ad alcuna legge. L'indice totale dei prezzi francesi è di 109.95 e quello dei prezzi inglesi di 84.09; si può stabilire il calcolo seguente:

	Prezzi francesi.	Prezzi inglesi.
Prezzo totale.	109.95	84.09
Dogana e dazio consumo.	11.34	1.57
Prezzo netto.	98.61	82.52

Ossia fra i prezzi di Londra e di Parigi si ha uno scarto di 16.09 pari al 19 % dedotti i dazi.

È chiaro che il dazio di dogana per se stesso non spiega questa differenza; è ancora possibile che agisca con la sua sola presenza limitando l'approvvigionamento, ma si è qui nel campo della ipotesi. I prezzi al minuto sono soggetti a influenze speciali e bisogna tenere gran conto delle psicologie del compratore che, lo fa notare il Tarde, accetta i prezzi per imitazione. Comunque il fatto è questo, quando un inglese acquista per franchi 89.09 di generi di drogheria, il francese sborsa franchi 109.95 per gli stessi generi e questo supplemento di spese imposto ai francesi non è tale da dare elasticità ai loro bilanci e da permettere loro di avere una numerosa figliuolanza. Il pane si vende a Parigi 85 centesimi i due chilogrammi e a Londra 60 centesimi soltanto.

Per la macelleria, malgrado i dazi doganali, i prezzi francesi e inglesi si avvicinano di molto, l'*index number* di 18 categorie di carne è di 23.80 in Francia e di 21.60 in Inghilterra; deducendo il dazio doganale e quello interno di

consumo l'*index number* sarebbe di 22.55 per la Francia. Qui, come sul grano, il dazio ha prodotto tutto il suo effetto, i prezzi sono in equilibrio, la concorrenza interna fa l'opera sua; del resto, dice lo scrittore e l'osservazione è abbastanza curiosa, se in Francia ci sono i dazi doganali, gl'inglesi hanno il *contagious diseases act*, cioè la legge sulle malattie contagiose, che applicano severamente per la carne; come se si potessero paragonare tra loro negli effetti e nelle cause i provvedimenti sanitari e i dazi. Si noti poi che nei prezzi rilevati a Londra non ha tenuto conto della carne frigorifera che ha una funzione notevole nell'alimentazione delle classi poco agiate, per la ragione che in Francia quella carne non si vende od almeno non sotto il suo vero nome e da questo punto di vista gli inglesi, hanno un reale vantaggio.

In conclusione, le leggi doganali hanno reso la vita più cara in Francia che in Inghilterra e negli altri paesi non protetti; ma la azione dei dazi pare assai capricciosa e si può dubitare che, a parte un periodo transitorio e di breve durata, essi siano stati utili per quelli a beneficio dei quali furono stabiliti. Il famoso prezzo remuneratore che essi erano destinati a stabilire è una vera chimera; gli agricoltori ora come prima dei dazi si dicono rovinati ed ora chiedono il bimetallismo, ora i premi alla esportazione, ciò che dimostra la inefficacia dei dazi protettori.

Il des Essars conclude che se non si vede chiaramente ciò che la Francia ha guadagnato con la tariffa doppia, si vede invece ciò che essa perde. Noi non abbiamo più trattati di commercio, egli dice, noi diamo la nostra tariffa minima a quelli che ci accordano il trattamento della nazione più favorita, ma questo non significa nulla. In Russia, negli Stati Uniti e altrove, i nostri vini e molti altri articoli che ci interessano sono colpiti da dazi eccessivi; domani sarà la Germania, che con la sua tariffa eleverà nuove barriere contro la nostra esportazione; e tutto ciò è diventato possibile, perchè non volendo legarci non abbiamo nemmeno vincolato gli altri e siamo alla mercé di tutti i capricci, di tutti gl'incidenti. Conclusione vera e che dovrebbe far vedere ai francesi a quali risultati li ha condotti il sig. Méline.

Quanto alla questione della incidenza dei dazi, ci parrebbe utile che confronti di questo genere fossero fatti anche pei prezzi praticati in Italia.

Rivista Bibliografica

P. Jannaccone. — *Il costo di produzione*. — Torino, Unione tip. editrice, 1901, pag. 365.

Questo studio, inserito nella *Biblioteca dell'Economista*, IV serie, è volto secondo l'intenzione del suo egregio autore a due scopi principali: ricercare, tra il vario modo d'intendere e di misurare il costo nella dottrina economica, se vi sia un concetto fondamentale cui tutti gli altri si riducano o cedano — studiare le cause, i modi

e i limiti delle variazioni del costo di produzione. In questo volume sono quindi studiate dapprima la formazione logica e storica della teoria del costo di produzione e la valutazione del costo nell'economia moderna.

Così, è tracciata la via e sono apprestati i materiali per la trattazione teoretica dell'intrapresa e del processo produttivo in relazione al costo, della determinazione e delle variazioni differenziali del costo e da ultimo dei principii critici per una teoria positiva del costo.

La monografia del prof. Jannaccone, sulla quale, nostro malgrado, non possiamo estenderci, perchè occorrerebbe entrare in particolari assai minuti, per poter dare un'idea delle analisi e delle discussioni dell'autore, dimostra uno studio profondo, accuratissimo, completo dell'importante argomento e pel metodo col quale è stato condotto, pei risultati a cui giunge, per il coordinamento di principii finora troppo spesso considerati in modo staccato è un contributo notevole, del quale gli economisti devono rallegrarsi col giovane e distinto autore.

Germain Martin. — *Les associations ouvrières au XVIII siècle (1700 1792)*. — Paris, Rousseau, 1900, pag. 277 (franchi 7).

E. Martin Saint-Léon. — *Le compagnonnage*. — Paris, Colin, 1901, pag. XXVIII-374 (4 franchi).

Il titolo del nostro studio, dice il Martin, cagionerà qualche sorpresa a chiunque conosca la storia economica dell'antica Francia. Come potevano esistere le associazioni operaie nel secolo XVIII? Si conoscevano allora le corporazioni, associazioni padronali e operaie nello stesso tempo. L'individuo non poteva esercitare un'arte o un mestiere che sottomettendosi alla sovranità d'un gruppo determinato a competenza fissa. Il sistema corporativo era pure dalla fine del secolo XVI imposto dal diritto comune del regno a tutti gli artigiani. Tuttavia a questo diritto comune vi erano eccezioni di vari ordini, secondo che si studia la grande o la piccola industria. Così le manifatture sfuggivano in parte al sistema corporativo. Ma lo scopo dell'autore non è di studiare perchè questo fosse possibile, bensì quello di cercare le cause che obbligarono l'operaio a scuotere il giogo del regime corporativo e questo sarà la spiegazione della nascita delle associazioni operaie nella piccola industria. Successivamente conviene vedere se nella grande industria che era sottratta sotto certi aspetti alle giurande e alle maestranze, gli avvenimenti non richiesero pure la formazione di gruppi che lottarono contro il patronato. Pertanto il Martin studia i caratteri e le forme delle associazioni operaie sotto la monarchia, la legislazione anteriore al 1789, l'ordinamento della polizia per venire poi a trattare in modo speciale della organizzazione delle associazioni operaie e in seguito dalla legge Le Chapelier, che nel 1791 impedì in modo assoluto la ricostituzione delle corporazioni. La conclusione dell'autore è che la legge Le Chapelier è dovuta ai fatti che allora si svolsero e non alle influenze dottrinali e che quella legge è stata inefficace e non addusse alla soppressione delle associazioni operaie.

Pur essendo uno studio di carattere storico questo del Martin è però d'interesse attuale, perchè tocca questioni tuttora agitate e discusse e offre nuove indicazioni, desunte da documenti non ancora esaminati da altri autori, che serviranno in non piccola misura allo storico e all'economista per intendere la condizione delle classi lavoratrici alla vigilia della rivoluzione francese.

Il libro sul compagno che ha dato alle stampe il signor Martin Saint-Léon è uno studio storico pure di grande interesse. Egli dopo aver ricordato le mistiche leggende di Salomone, di Maître Jacques e di Soubise che furono, secondo la tradizione, i tre fondatori del compagno, traccia la storia di questa associazione. Ce la mostra sotto l'antico regime quando fomenta gli scioperi non ostante gl'innumerevoli editti reali, temuta dai maestri, ciecamente obbedita dagli artigiani, invano interdetta e perseguitata sotto la Rivoluzione e l'impero; pervenuta infine sotto la Restaurazione all'apogeo della sua potenza occulta. Poscia analizza le cause della sua decadenza (divisioni interne, evoluzione industriale, ecc.). L'ultima parte del libro è consacrata a una rassegna delle società di compagni ancora esistenti e a uno studio sulle varie associazioni operai che hanno raccolto la sua eredità sociale (sindacati, cooperative, società di mutuo soccorso, ecc.). La istituzione del compagno è fra le più originali e pittoresche, coi suoi voti misteriosi, che ricordano quelli della frammassoneria, col suo viaggio per la Francia, d'onde il celebre romanzo di Giorgio Sand *Le Compagnon du tour de France*, con le usanze che vi si connettono. Di qui l'interesse che presenta il libro per la storia del lavoro e della sua organizzazione in Francia.

Rivista Economica

Il reddito finanziario del caffè e dello zucchero. — Cassa Nazionale infortuni. — Le Cooperative agricole in Danimarca. — Il corso legale dei biglietti e le immobilizzazioni degli istituti d'emissione. — Gli effetti degli scioperi. — La produzione del granturco in Italia nell'anno 1901. — Il patrimonio del Consorzio Nazionale.

Il reddito finanziario del caffè e dello zucchero. — In seguito alla diminuzione di 20 lire al quintale nel dazio sul caffè, come conseguenza dell'accordo col Brasile, si era preveduta una perdita di due milioni e mezzo nelle entrate doganali. Questa perdita non si è verificata.

L'introito del dazio sul caffè rimase quasi identico, e siccome era stato ridotto a 17 milioni, col bilancio nuovo viene riportato a 20 milioni nel preventivo.

Ciò deriva necessariamente da un maggior consumo, che compensa la diminuzione del dazio.

Quanto allo zucchero poi, l'aumento della fabbricazione all'interno aveva fatto presagire una diminuzione di entrata doganale. Quanto più zucchero si fabbricava all'interno, tanto meno se ne sarebbe ritirato dall'estero, quindi si credette ad una diminuzione d'entrata.

Si è verificato invece il contrario. È aumentata la produzione dello zucchero, ma è aumentato anche il consumo, sicchè l'importazione è diminuita di ben poco, e l'introito dell'erario è aumentato invece di diminuire.

Per il 1900 si era preveduto un introito di 65 milioni; invece aumentò fino a 75 milioni.

Le previsioni per il 1901 che erano di 75 milioni, già hanno dato la certezza di superare questa cifra.

Cassa Nazionale infortuni. — Ecco il resoconto delle liquidazioni operate dalla Cassa Nazionale infortuni (la quale per la provincia di Roma ha sede presso la Cassa di Risparmio) durante l'anno 1901.

I casi di morte furono 230, con una indennità media per ciascuno di L. 3,122.45.

I casi di *inabilità permanente o parziale* furono 711 con un'indennità media di L. 881 per ciascuno.

I casi di *inabilità temporanea* furono 19,306 con una indennità media di L. 20.29 per ogni caso.

Alle indennità normali furono aggiunte L. 12,400.40 per garanzia della responsabilità civile.

Ed ora ecco il riassunto totale del 1901 in confronto col 1900.

	Casi liquidati	Indennità pagate
1900	n. 15,033	L. 1,264,932.43
1901	n. 20,257	L. 1,748,625.48
In più 901	n. 5,214	L. 483,793.65

Constatiamo con piacere come questo Istituto, affidato alle principali Casse di Risparmio del Regno, che nel primo periodo procedeva molto lentamente, va ora, in seguito alla legge sull'assicurazione obbligatoria estendendo notevolmente le sue operazioni.

Con un po' di buona volontà la Cassa Nazionale potrebbe attrarre a sé tutte le assicurazioni, tanto più che le altre Società hanno ora elevata la quota di assicurazione. Basterebbe che essa attenuasse un po' alcune delle sue tariffe, specialmente nelle categorie di operai, le quali offrono quasi nessuna probabilità d'infortuni.

Le cooperative agricole in Danimarca.

— Le latterie cooperative hanno reso in Danimarca segnalati servizi: non sorprende quindi la grande importanza presa, negli ultimi anni, da queste istituzioni, come lo provano le seguenti cifre:

La prima latteria cooperativa venne fondata nel 1882. Oggi se ne contano 1032, che nel 1900 lavoravano 1080 milioni di kg. di latte, per un valore approssimativo di 128 milioni di corone. La corona corrisponde a L. 1.39.

La fondazione di queste latterie importò una spesa di 22 milioni di corone; con le spese accessorie si raggiunge la cifra di 27 milioni di corone che rappresenta il capitale fisso di questi stabilimenti.

Il numero dei fittavoli o proprietari consociati è di circa 150,000, che possiedono 850,000 vacche. Si valuta a 68 milioni di kg. la quantità di burro prodotta nel 1900 dall'insieme delle latterie cooperative.

La quantità di latte necessaria alla produzione di un kg. di burro è al presente di kg. 26,5 di latte.

Un altro ramo dell'azienda agraria danese, la produzione delle uova; sembra essa pure chiamata a ritrarre notevole partito dalla organizzazione cooperativa.

Fu già segnalata fino dal 1899 la formazione di una Associazione cooperativa denominata: *Dansk Andels Oeggesport*.

Questa Società contava nel 1895 solo 1900 aderenti ripartiti fra 6 distretti, facenti capo a un ufficio centrale incaricato di raccogliere e di spedire le uova.

La progressione da allora, fu rapida, come risulta dalla seguente statistica;

	Aderenti N.	Distretti N.	Vendita Corone
1895	1,900	6	80,000
1896	14,000	260	700,000
1897	16,000	320	1,300,000
1898	18,000	340	1,650,000
1899	22,000	365	2,194,000

Le altre associazioni cooperative del commercio delle uova, senza avere l'importanza della *Dansk*

Andels, pure presentano una cifra d'affari che si eleva a quasi un milione di corone.

Aggiungendo questa somma ai risultati realizzati dalla citata Società, si giunge ad un totale di vendite verificatesi nel 1899, dalle diverse cooperative della Danimarca, di 3,134,000 corone.

Il corso legale dei biglietti e le immobilizzazioni degli istituti d'emissione. — È stata distribuita la relazione dell'on. Maggiorino Ferraris, in nome della Giunta generale del bilancio sul progetto di proroga del corso legale dei biglietti di banca e delle agevolazioni fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, progetto già approvato.

La Giunta generale del bilancio ha unanimemente dato il suo consenso alla proroga del corso legale e delle agevolazioni fiscali poichè ciò costituisce una necessità.

Ma oltre le consuete disposizioni relative alla proroga, il Governo presenta nel detto progetto un articolo terzo col quale esso è autorizzato a variare ogni due mesi, anzichè ogni tre mesi, il saggio di favore dello sconto.

Ora, scrive l'on. Maggiorino Ferraris, il concetto a cui s'informa la nuova disposizione, pure trovando consenso nella Giunta, non pareva avesse sede opportuna in una semplice legge di proroga. La Giunta del bilancio fu sempre risoluta nel proposito che in un argomento così grave e delicato, come l'ordinamento della circolazione, non si introducessero in occasione di semplici leggi di proroga delle nuove disposizioni che non possono essere discusse in modo libero e adeguato dai due rami del Parlamento. Quindi, senza entrare per ora nel merito dell'articolo terzo, la Giunta del bilancio si propone di prenderlo in esame sollecito e di riferirne al più presto alla Camera come la importanza dello argomento richiede. Con questa riserva, conclude l'on. Maggiorino Ferraris, la Giunta, lieta di constatare il deciso miglioramento del cambio con l'estero, invita la Camera ad approvare il progetto.

Gli effetti degli scioperi. — L'Associazione degli agricoltori ha inviato a tutte le Società agricole, tanto di proprietari quanto di lavoratori, il seguente questionario, invitandole a rispondere in modo conciso, escludendo qualunque accenno di carattere politico. E ciò nel fine di poter spiegare una azione efficace per l'imminente presentazione in Parlamento dei progetti sui patti agrari e sul contratto di lavoro.

1. Quali gli scioperi più importanti avvenuti in codesta provincia? In quale periodo dell'anno sono avvenuti e nell'occasione di quale lavoro agricolo? e per quali cause?

2. Come e con quale intervento furono risolti gli scioperi? Quali effetti essi produssero sui salari, sui contratti di lavoro, sui patti colonici?

3. In seguito agli scioperi si sono operate sostituzioni o trasformazioni di colture e, in caso affermativo, per quale scopo e con quali effetti sull'azienda agricola?

4. In seguito agli scioperi si è notato alcun mutamento nello sviluppo dei bonificamenti agrari?

5. In seguito agli scioperi l'impiego dei concimi chimici ha subito alcuna variazione in più o in meno?

6. In seguito agli scioperi si sono introdotte macchine agrarie e, in caso affermativo, ciò si è fatto per applicare i progressi della tecnica agraria o anche per diminuire il numero delle braccia occorrenti alle faccende rurali e quindi sfuggire all'eventuale necessità di aumentare la quantità di capitale richiesta per il pagamento dei salari?

7. Anche indipendentemente dall'introduzione di macchine, nei luoghi dove la mano d'opera è rincarata, si è verificata una diminuzione nell'impiego di questa, specialmente per i lavori rurali non strettamente necessari?

8. In generale, a causa degli scioperi, si verificò una diminuzione nella quantità di capitale destinato all'agricoltura, ovvero s'avverte la tendenza a domandare alla terra maggiore produzione e maggiore produttività onde ottenere i mezzi di sopperire all'accresciuto costo del lavoro manuale?

9. Quali contratti di lavoro e quali patti colonici sono in vigore in codesta provincia e, in genere,

in codesta regione? E quali modificazioni importanti sono richieste dai contadini sia nei primi, sia nei secondi?

10. Quali modificazioni importanti i proprietari o i conduttori di fondi hanno concesso nei contratti di lavoro e nei patti agrari? Quali altre modificazioni sono essi propensi a concedere?

11. Quale istituzione si desidererebbe per la risoluzione delle controversie e degli scioperi agrari?

12. Quali altri provvedimenti eventualmente si credono adatti a tale scopo?

13. Data l'esistenza delle leghe dei contadini o di altre consimili associazioni, sembra opportuno che lo Stato si riconosca e disciplini per legge e determini le responsabilità (penale e civile) delle stesse?

La produzione del granturco in Italia nell'anno 1901. — Per mezzo delle Prefetture, delle Scuole superiori, speciali e pratiche d'agricoltura delle Stazioni agrarie, delle Cattedre ambulanti d'agricoltura delle Associazioni agrarie, dei Comizi agrari e delle Camere di commercio, il Ministero ha raccolto notizie sulla produzione del granturco in Italia, le quali sono state nel miglior modo possibile controllate.

Nel sotto indicato prospetto si pubblicano, distinte per regioni agrarie e per il Regno, le cifre approssimative della produzione dell'anno 1900, confrontate con quelle dell'anno 1901 e con la produzione media.

RIASSUNTO PER REGIONI AGRARIE E PER IL REGNO.

	Produzione media	Raccolto dell'anno	
		1900	1901
Piemonte	ettol. 3,000,000	2,550,000	3,550,000
Lombardia	» 7,000,000	6,340,000	6,990,000
Veneto	» 5,940,000	5,380,000	6,740,000
Liguria	» 137,000	140,000	145,000
Emilia	» 3,320,000	3,480,000	3,660,000
Marche ed Umbria	» 3,125,000	2,820,000	2,990,000
Toscana	» 1,683,000	1,590,000	1,600,000
Lazio	» 1,000,000	1,300,000	870,000
Meridionale adriat.	» 1,957,000	2,250,000	1,814,000
Meridionale medit.	» 3,200,000	3,410,000	2,535,000
Sicilia	» 58,000	50,000	56,000
Sardegna	» 80,000	90,000	45,000
Regno	» 30,500,000	23,350,000	31,000,000

Il patrimonio del Consorzio Nazionale. — Il patrimonio del Consorzio nazionale, che il 30 giugno 1901 era di L. 53,531,539.42, ascese, il 31 dicembre 1901, a L. 54,610,174.78, con un aumento netto di L. 1,078,635.36.

I valori posseduti dal Consorzio nazionale il 31 dicembre 1901 erano: in numerario L. 2829.78; in rendita 5 per cento nominativa, valore nominale L. 54,587,200; in Rendita 5 per cento al portatore, valore nominale, L. 10,100; in altro titolo L. 45; in totale L. 54,610,174.78.

Dal prospetto riassuntivo di tutte le operazioni compiute nel 1901, risulta che il patrimonio del Consorzio nazionale, che il 31 dicembre 1900 era di Lire 52,456,538.06, il 31 dic. 1901 ascese a L. 54,610,174.78 con un aumento netto di L. 2,153,591.78.

Questo era lo stato delle cose alla fine del passato anno; però, nei primi di gennaio corrente, vennero esatti gli interessi semestrali, che furono subito impiegati in acquisto di nuova Rendita; ed oggi il patrimonio del Consorzio nazionale ascende a Lire 55,690,759.63, calcolata la rendita al valore nominale ed a L. 56,575,986.63, calcolata al prezzo di borsa in questi giorni.

Il mercato dei bozzoli in Italia nel 1901

Il risultato generale del mercato dei bozzoli in Italia nel 1901, secondo la statistica fatta dalla Camera di commercio ed arti di Torino, desunta dai bollettini ufficiali, risulta dai seguenti prospetti:

Quantità totale dei bozzoli venduti.

REGIONI	CLASSE 1 ^a	CLASSE 2 ^a	CLASSE 3 ^a	Ammontare complessivo
	Gialli indigent puri	Bianchi o verdi puri	Incrociati diversi	
Miriagrammi				
Piemonte	392.251	59.398	150.071	601.720
Lombardia	41.534	398	88.970	130.902
Veneto	85.237	25.975	54.786	165.998
Liguria	2.020	>	>	2.020
Emilia	212.224	440	9.982	222.646
Marche ed Umbria	72.345	1	>	72.346
Toscana	126.000	>	15.215	141.215
Lazio	2.300	>	500	2.800
Meridionale Adriatica	1.139	14	>	1.153
Meridionale Mediterranea	51.611	2.420	4.367	58.398
Sicilia	800	>	>	800
Totale	987.461	88.646	323.891	1.399.998

Ammontare dei prezzi.

REGIONI	CLASSE 1 ^a	CLASSE 2 ^a	CLASSE 3 ^a	Ammontare complessivo
	Gialli indigent puri	Bianchi o verdi puri	Incrociati diversi	
Lire				
Piemonte	13.430.055.07	1.933.479.17	4.791.666.86	20.155.201.10
Lombardia	1.162.079.19	10.988.07	2.542.395.72	3.715.412.98
Veneto	2.444.123.77	719.779.50	1.655.653.89	4.819.556.66
Liguria	66.054.00	>	>	66.054.00
Emilia	6.490.977.42	3.616.17	226.768.32	6.721.361.91
Marche ed Umbria	2.213.509.06	32.00	>	2.213.541.06
Toscana	4.044.266.71	>	436.025.50	4.480.292.21
Lazio	68.654.06	>	>	68.654.06
Meridionale Adriatica	32.887.50	770.00	>	33.657.50
Meridionale Mediterranea	1.461.880.28	69.488.00	126.724.00	1.658.092.28
Sicilia	24.800.00	>	>	24.800.00
Totale	31.439.287.06	2.738.102.91	9.779.433.79	43.956.623.76

PROVEDIMENTI TRIBUTARI

Disposizioni riguardanti le tasse sugli affari.

Art. 1. — La tassa di registro su atti e contratti contenenti trasferimenti di beni immobili a titolo oneroso, specificati nella prima parte (articolo 1° e seguenti) della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897 (testo unico), sono ridotte della metà, quando il prezzo sia non superiore a 200 lire, e di un terzo, quando il prezzo sia superiore a 200 ma non a 400 lire.

Art. 2. — Non saranno soggetti alle tasse di bollo e di registro, se non quando se ne faccia uso in giudizio, i contratti di colonia parziaria, mezzadria, terzeria, o simili convenzioni che abbiano per scopo la coltivazione, anche con relativa soccida, ovvero la sola raccolta con divisione di prodotti ed a rischio comune; ferme nel resto le disposizioni dell' art. 41 della legge 20 maggio 1897.

Art. 3. — Le tasse di registro sulle donazioni, previste dagli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100 della tariffa annessa alla legge del registro (testo unico) 20 maggio 1897 e le tasse sulle trasmissioni a causa di morte previste dagli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114 della tariffa stessa, sono applicate per ogni quota ereditaria o di donazione o di legato, nella misura e secondo la scala stabilita, per ogni frazione di quota, nella tabella A annessa alla presente legge.

Quando il valore dell'asse ereditario non raggiunga le lire cento, non è dovuta alcuna tassa di successione nella linea retta o fra coniugi.

Art. 4. — Per l'applicazione delle diverse aliquote stabilite dalla tabella A nella liquidazione della tassa di successione o di registro, alle singole quote trasferite per eredità, legato e donazione, saranno aggiunte le somme soggette a collazione e le donazioni anteriormente fatte dal donante o autore della successione allo stesso erede o legatario o donatario.

Dall'ammontare della tassa in tal modo determinato sarà dedotto l'importo delle tasse già pagate sulle somme anzidette. E per le donazioni anteriori al 1° dicembre 1901, si computerà come già pagate la tassa che per esse sarebbe dovuta ai termini della presente legge.

Art. 5. — Ai due primi capoversi dell' articolo 54 della legge 20 maggio 1897 (testo unico) è sostituito il seguente:

« Saranno ammessi in deduzione dell'asse ereditario i debiti certi e liquidi legalmente esistenti nel momento della aperta successione o risultanti da atto pubblico o da sentenza passata in giudicato, o da scrittura privata che abbia acquistato data certa anteriormente all'apertura della successione, ai termini dell'art. 1327 del Codice civile.

Art. 6. — La litigiosità e la dubbia esigibilità dei crediti, agli effetti dell'art. 53 della legge di registro 20 maggio 1897, può essere giustificata entro il termine di due anni dal giorno dell'apertura della successione.

È ammessa la donazione dei crediti, che gli eredi ritenessero inesigibili, a favore dello Stato, al quale si intenderà trasferita ogni azione contro i debitori e loro aventi causa.

Art. 7. — Nel caso di rinuncia a eredità o a legati, la tassa dovuta da colui, a profitto del quale la rinuncia è fatta, non può esser mai minore di quella che sarebbe dovuta dall'erede o legatario rinunciante.

Art. 8. — Alla costituzione di dote fatta dagli sposi con beni propri sarà applicata la tassa di registro in misura corrispondente alla metà di quella che spetterebbe alla costituzione della dote medesima, se fatta da ascendenti.

Sarà esente dalla tassa come sopra stabilita la costituzione di dote fatta dalla sposa con beni propri, dei quali venisse dimostrata la provenienza con precedenti titoli di trasmissione in favore della spesa stessa e che abbiano già pagata la tassa di registro, in conformità dell'art. 1327 del Codice civile.

La dote costituita con dichiarazione di vincolo sui registri del debito pubblico è soggetta alla tassa

graduata stabilita dall'art. 66 della tariffa annessa alla legge di registro 20 maggio 1897.

Art. 9. — Per il pagamento delle tasse di successione e relative sopratasse e multe, nella parte riguardante valori immobiliari, sarà concesso agli eredi o legatari, a loro domanda, che il pagamento segua a rate, in un termine non maggiore di anni quattro, con la corresponsione dell'interesse scalare sul debito differito, nella ragione del tre e mezzo per cento; dichiarandosi esteso al periodo di dilazione, fino al pagamento e agli interessi, il privilegio stabilito dall'art. 1962 del Codice civile.

Per il pagamento delle dette tasse e accessori, nella parte riguardante valori mobiliari, restano ferme le norme vigenti.

Art. 10. — La tassa proporzionale di registro sui trasferimenti di beni immobili sarà applicata in misura ridotta ad un quarto agli atti delle Società cooperative per costruzione o acquisto di case economiche, coi quali, a termini degli statuti e regolamenti sociali, vengono assegnate ai soci cooperatori le case, o porzioni di case, dalle dette Società costruite od acquistate.

Per fruire di tale riduzione di tassa, le Società dovranno dimostrare, con la produzione dei rispettivi statuti, di essere realmente governate con le discipline e secondo i principi della cooperazione.

Saranno ammessi allo stesso trattamento di favore, e saranno inoltre esenti da sovratassa per tardiva registrazione, gli atti della specie stipulati anteriormente alla presente legge, purchè siano presentati al registro entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Per le tasse considerate nel presente articolo sarà ammesso il pagamento a rate annuali, in numero non maggiore di sei, con la corresponsione di interesse e la estensione del privilegio nei termini indicati all'art. 9.

Art. 11. — La concessione del pagamento a rate, nei casi indicati nei due articoli precedenti, sarà fatta nei modi e con le garanzie da stabilirsi con regolamento.

Se il contribuente ritardasse il pagamento oltre 20 giorni dalla scadenza delle singole rate, si intenderà decaduto dal beneficio della dilazione e obbligato a pagare in una sola volta le rate residue, coi relativi interessi, e incorrerà inoltre nelle soprattasse.

Art. 12. — Per i titoli nominativi di azioni e di obbligazioni delle Società commerciali, e delle Società civili considerate nell'articolo 229 del Codice di commercio, rimane invariata la tassa di negoziazione stabilita dal primo comma dell'articolo 73 della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897.

Invece, per i titoli al portatore di azioni e obbligazioni emesse in conformità agli articoli 171 e 172 del Codice di commercio, la detta tassa sarà elevata di un terzo, a principiarsi dal primo semestre successivo alla pubblicazione della presente legge; fermo il diritto di rivalsa, ai termini dell'articolo 74 della legge sul bollo del 4 luglio 1897.

Tutte le operazioni relative alla negoziazione dei titoli nominativi sono esenti da qualunque tassa di registro e di bollo.

Per le disposizioni contenute nel terzo capoverso dell'articolo 73 testo unico delle leggi sul bollo 4 luglio 1897, le Società cooperative legalmente costituite nei casi in cui dovrebbero essere sottoposte alla tassa di negoziazione, pagheranno la tassa soltanto sui trapassi di azioni effettivamente risultanti dai registri sociali ed in ragione di L. 0,60 per cento sul valore nominale di ciascuna azione trasmessa.

Art. 13. L'articolo 55 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897 è modificato come segue:

Art. 55. Costituzioni e surrogazioni di ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante con atto stato già sottoposto a tassa proporzionale di registro..... tassa fissa L. 3.

Art. 55 bis. — Costituzione di ipoteca o pegno o deposito cauzionale, in garanzia di operazioni bancarie o di cambiali o altri recapiti

di commercio, soggetti a tassa graduale di bollo.....

tassa di lire 2 fino a lire mille e di lire 3 ogni lire mille di più.

Art. 14. — Per l'applicazione delle tasse di registro e di successione ai trasferimenti di beni immobili, per qualunque titolo, l'accertamento del valore venale, salvo il disposto dell'articolo 19, sarà fatto dal ricevitore del registro entro i limiti delle tabelle dei valori unitari, stabiliti per ciascuna provincia nei modi indicati negli articoli seguenti.

Art. 15. — Una Commissione da istituirsi in ogni provincia compilerà: per i beni rustici, una tabella dei valori capitali da attribuirsi ai terreni distinti per qualità, e se è possibile anche per classi; e per i fabbricati, una tabella dei valori capitali per ogni lira di reddito imponibile, e dove questo manchi, per ogni lira di reddito presunto.

Per la migliore determinazione dei valori, la provincia sarà ripartita in zone.

Le tabelle saranno rivedute per la prima volta, dopo un biennio di esperimento: e successivamente ogni 5 anni.

I componenti della Commissione provinciale saranno nominati per metà dal ministro delle finanze, il quale nomina pure il presidente, e per l'altra metà dal Consiglio provinciale fra ingegneri e geometri (periti agrimensori e agronomi) o agricoltori pratici, residenti nella provincia.

Art. 16. — Le tabelle, di cui all'articolo precedente, saranno comunicate alla Deputazione provinciale e all'Ufficio tecnico finanziario, che potranno presentare le loro osservazioni e proposte di modificazioni. La Commissione provinciale, raccolti gli atti, li trasmetterà con le sue proposte definitive alla Commissione censuaria centrale istituita ai sensi dell'art. 22 della legge 1° marzo 1886.

La Commissione censuaria centrale, fatte le indagini che reputerà necessarie, e sentite le due Direzioni generali, del Demanio e delle tasse sugli affari, del Catasto e dei servizi tecnici, stabilirà le tabelle da applicarsi in ciascuna provincia.

Le tabelle saranno rese esecutorie con regio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e nel foglio degli annunci legali di ciascuna provincia.

Art. 17. — Nei casi nei quali l'applicazione dei valori unitari stabiliti nella tabella sia ritenuta non corrispondente al valore reale dei beni trasferiti, tanto il contribuente quanto il ricevitore del registro potranno reclamare, entro novanta giorni, alla Commissione provinciale, che pronunzierà con decisione motivata.

Contro la decisione della Commissione provinciale tanto il contribuente quanto il ricevitore del registro potranno ricorrere, entro quaranta giorni alla Commissione censuaria centrale, che deciderà in via definitiva e inappellabile.

La tassa sugli atti traslativi fra vivi si paga in ragione dei prezzi e dei corrispettivi convenuti fra le parti, salvi gli eventuali supplementi per effetto dell'accertamento dei valori ai sensi del presente articolo.

Art. 18. — Le spese generali per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dello Stato. Le spese che occorressero per la istruttoria dei ricorsi saranno messe a carico delle parti soccombenti, nella misura da stabilirsi dalle Commissioni giudicatrici.

Art. 19. — Le disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 saranno rese applicabili, per decreto reale, in quelle provincie nelle quali le operazioni per la formazione del nuovo catasto siano ultimate o tanto progredite da offrire base sicura alla formazione delle tabelle di cui all'art. 15.

Nelle altre provincie, fino a quando non sia altrimenti stabilito per legge, continuerà ad essere applicato il sistema attualmente in vigore, ai sensi degli articoli 23 e seguenti della legge di registro del 20 maggio 1897.

Art. 20. — Le sopratasse stabilite dalla vigente legge sulle tasse di registro per le omesse o ritardate denunzie e pagamenti saranno sempre dovute in multipli proporzionali alla tassa col minimo di lire 2.

Art. 21. — Ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge è abrogata.

Art. 22. — Con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme regolamentari per la esecuzione della presente legge, e più specialmente, quelle indicate nell'articolo 11 e quelle occorrenti per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 14 e seguenti, comprese le relative:

alla nomina e costituzione delle Commissioni provinciali;

ai criteri da seguirsi per la formazione delle tabelle dei valori;

e a tutte le norme di procedura per la risoluzione dei ricorsi.

Ecco la tabella A per le tasse di successione approvata dalla Camera dei Deputati:

Grado di parentela fra gli autori delle successioni o donazioni e gli eredi legatari e donatari	Per ciascuna frazione di quota individuale ereditaria, o di legato, o di donazione							
	fino a L. 300	da L. 301 a L. 1,000	da L. 1,001 a L. 50,000	da L. 50,001 a L. 100,000	da L. 100,001 a L. 250,000	da L. 250,001 a L. 500,000	da L. 500,001 a L. 1,000,000	oltre il 1,000,000
	Tassa proporzionale per ogni cento lire							
Fra ascendenti e discendenti in linea retta.....	1,00	0,80	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60
Fra coniugi.....	1,00	3,00	4,50	5,00	5,40	5,80	6,20	6,60
			fino a L. 50,000					
Fra fratelli e sorelle.....			7,00	7,50	8,00	8,50	9,25	10,00
Fra zii e nipoti.....			8,50	9,25	10,00	11,00	12,00	13,00
Fra pro-zii e pro-nipoti.....			10,00	10,80	11,60	12,60	13,80	15,00
Fra altri parenti fino al sesto grado.....			12,50	13,50	14,50	15,70	16,80	18,00
Fra altri parenti oltre il sesto grado ed estranei.....			15,00	16,30	17,60	19,00	20,50	22,00
Istituti di beneficenza (tassa proporzionale costante del 5%).....			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

(1) Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2.

**

Avvertenza. — La tassa si applica, non sull'ammontare complessivo dei beni trasferiti per eredità o legato o donazione, bensì sulle singole quote spettanti a ciascuna persona per eredità o donazione. Per ciascuna quota, si divide la somma in tante parti quante corrispondono ai limiti segnati nelle diverse colonne della tabella, e su ciascuna parte si applica l'aliquota rispettiva.

Esempio pratico dell'applicazione della tassa — Tizio acquista, per successione in linea retta, lire 60,000 per quota ereditaria e lire 50,000 per legato insieme lire 110,000. La tassa sarà liquidata così:

Sulle prime lire 1000 (1	5.60) =	L. 6.60
Sulle successive lire 49.000 l'aliquota normale di 1.60 per cento		> 784. —
Sulle successive lire 50,000, l'aliquota di 2 per cento		> 1.000. —
Sulle prime lire 10,000, l'aliquota di 2.40 per cento		> 240. —
Totale.		L. 2.030.60

CRONACA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Camera di commercio di Firenze. —

Tra i vari affari trattati nell'ultima adunanza il Consiglio, dopo aver presa conoscenza di una relazione del consigliere Binazzi, accogliendo l'invito della Consorella di Ravenna deliberò di far pratiche in favore dell'allacciamento della linea ferroviaria Firenze-Faenza con Ravenna, e nominò il presidente marchese Niccolini a suo rappresentante nella Commissione speciale per quelle linee.

Il cons. Tempestini riferì sopra una domanda della Camera di commercio di Siena per l'appoggio di una sua deliberazione diretta ad ottenere che vengano istituiti nuovi biglietti a zone. Ricordando i precedenti della Camera, la quale più volte fece voti in favore dell'istituzione dei biglietti chilometrici i quali, a suo avviso, soddisferebbero tutti i desideri relativi ai biglietti ferroviari, il relatore propose alla Camera di rinnovare le pratiche a vantaggio dei biglietti chilometrici, ed in questo senso rispondere alla Consorella di Siena. La Camera approvò.

Il cons. Salvini, a proposito di una proposta della Camera di commercio di Venezia, sul commercio temporaneo girovago, richiamò l'attenzione sopra una relazione fatta dal cav. Gozzini e propose di raccomandarla vivamente per la sua attuazione, ciò che fu dalla Camera approvato.

Il consigliere Bemporad lesse una relazione in merito ad una proposta dell'Associazione dell'industria e del commercio delle sete di Milano, diretta ad ottenere che i fanciulli possano essere ammessi al lavoro prima dei dodici anni, proponendo alla Camera di non appoggiarla. E così fu dalla Camera deliberato.

I cons. Niccolini, Pegna, Vimercati, Alessio e Salvini furono eletti a rappresentare la Camera nel Comitato popolare per la direttissima Bologna-Firenze-Roma.

Infine, su proposta del presidente, la Camera deliberò di dare alla quarta Esposizione campionaria internazionale di Roma una medaglia d'oro, due medaglie d'argento, e quattro di rame.

Mercato monetario e Banche di emissione

L'abbondanza del danaro è stata tale a Londra che si è discussa l'eventualità di una riduzione del saggio dello sconto. Però, essendo i cambi piuttosto contrari all'Inghilterra, la Banca d'Inghilterra non ha preso alcun provvedimento.

Rimane dunque ancora sul tappeto la questione del ribasso dello sconto ufficiale, perchè la Banca andrà perdendo il controllo del mercato se non provvederà sollecitamente. Intanto il grande Istituto bancario ha il portafoglio in diminuzione di 398,000 sterline, l'incasso è aumentato di 1 milione e un terzo, la riserva di 1,885,000.

Più a lungo di quanto avviene ordinariamente è durata quest'anno a New York la pressione monetaria che si verifica di solito verso la fine di dicembre. Mentre essa tende a scemare fin dagli ultimi giorni dell'anno (in causa del ritorno del numerario dalla provincia), essa si è invece fatta sentire anche nei primi giorni di gennaio. Infatti, nella prima settimana dell'iniziatosi 1902, il prezzo del danaro oscillò tra il 9 e 4 1/2 per cento, e in via transitoria ed eccezionale toccò il 10 ed anche il 15 per cento. Siccome però non ci sarebbe ragione alcuna che giustificasse ora un andamento del tutto anormale del mercato americano, resta certo che la relativa facilità monetaria iniziata nella precedente settimana continuerà a accentuarsi per buona parte del corrente mese. Infatti, se durante il gennaio dello scorso anno l'affluire a New York del numerario proveniente dall'interno degli Stati Uniti ha potuto accrescere di circa 45 milioni di dollari gli

incassi delle Banche Associate, non è a dubitare che il fenomeno non debba ripetersi attualmente, almeno nelle predette proporzioni.

Sul mercato germanico la crisi industriale e il conseguente stato di limitata attività dei mercati tedeschi è stata forse una delle non ultime cause della minore ricerca di numerario verificatosi in quest'anno negli ultimi giorni dello scorso dicembre. Il danaro è ora abbondante e si prevede pure che il saggio dello sconto a Berlino dovrà essere ribassato. Si dice intanto che il Governo voglia approfittare del momento favorevole per emettere un prestito di 300 e forse più milioni di marchi.

Lo sconto a tre mesi è 2 e un quarto circa per cento.

In Francia il pagamento dei coupons scaduti il 1° gennaio e altre circostanze hanno migliorato sensibilmente la situazione del mercato.

Lo sconto è 2 1/2 per cento, il cambio a vista su Londra a 25.12 sull'Italia a 178 di perdita.

In Italia nessuna variazione notevole nello sconto; il movimento dei cambi è stato il seguente:

	su Parigi	su Londra	su Berlino	su Vienna
13 Lunedì....	101.62	25.54	125.10	106.75
14 Martedì....	101.70	25.55	125.15	106.80
15 Mercoledì..	101.77	25.55	125.15	106.80
16 Giovedì....	101.85	25.58	125.25	106.85
17 Venerdì....	101.85	25.57	125.25	106.85
18 Sabato.....	102.05	25.63	125.50	107.05

Situazioni delle Banche di emissione estere

Banca di Francia	Attivo	Incasso oro... Fr.	2,439,424,000	—	3,389,000
		argento >	1,085,390,000	—	366,000
		Portafoglio..... >	667,639,000	—	1,828,000
		Anticipazione..... >	686,072,000	—	14,850,000
		Circolazione..... >	4,270,987,000	+	33,700,000
Passivo	Conto cor. dello St.	75,032,000	—	7,196,000	
	» » dei priv.	502,675,000	—	34,546,000	
	Rapp. tra la ris. e l'inc.	8276 %	—	0 74 %	
		16 gennaio			differenza
Banca d'Inghilterra	Attivo	Incasso metallico Sterl.	34,797,000	+	1,352,000
		Portafoglio..... >	26,707,000	—	391,000
		Riserva..... >	23,460,000	+	1,885,000
	Passivo	Circolazione..... >	29,292,000	—	484,000
	Conti corr. dello Stato	10,328,000	—	73,000	
	Conti corr. particolari	42,047,000	+	942,000	
	Rapp. tra l'inc. e la cir.	41 5/8 %	—	2/8	
		11 gennaio			differenza
Banca dei Paesi Bassi	Attivo	Incasso oro... Flor.	68,815,000	—	83,000
		argento >	75,309,000	—	333,000
		Portafoglio..... >	62,814,000	—	1,833,000
		Anticipazioni..... >	57,941,000	—	1,875,000
Passivo	Circolazione..... >	239,604,000	—	1,290,000	
	Conti correnti..... >	7,965,000	—	3,109,000	
		7 gennaio			differenza
Banca Imperiale Germanica	Attivo	Incasso..... Marchi	902,967,000	+	34,466,000
		Portafoglio..... >	890,337,000	—	107,576,000
		Anticipazioni..... >	98,242,000	—	68,197,000
Passivo	Circolazione..... >	1,360,468,000	—	4,819,000	
	Conti correnti..... >	537,591,000	—	25,597,000	
		4 gennaio			differenza
Banche di emis. Svizz.	Incasso	oro..... Fr.	108,789,000	—	520,000
		argento.... >	9,871,000	—	1,001,000
		Circolazione..... >	232,366,000	+	2,312,000
		11 gennaio			differenza
Banche Associate di New York	Attivo	Incasso met. Doll.	168,220,000	+	3,410,000
		Portaf. e anticip.	864,240,000	—	5,310,000
		Valori legali..... >	76,480,000	+	2,220,000
Passivo	Circolazione..... >	32,010,000	+	140,000	
	Conti corr. e dep.	926,980,000	+	780,000	
		9 gennaio			differenza
Banca Nazionale del Belgio	Attivo	Incasso..... Franchi	112,619,000	—	1,569,000
		Portafoglio..... >	518,446,000	—	59,933,000
		Anticipazioni..... >	521,496,000	—	—
		Circolazione..... >	621,964,000	—	8,078,000
		Conti correnti..... >	84,583,000	—	3,821,000

RIVISTA DELLE BORSE

Firenze, 17 gennaio.

La solita fisionomia hanno avuto i mercati dell'ottava; una certa fermezza per la nostra rendita e per qualche raro valore, debole il rimanente senza affari, e senza speculazione.

Il nostro consolidato esordì a 101.50 per contanti, crebbe fino a 101.70 per chiudere oggi a 101.55. Il fine mese ci dà un distacco di circa 10 centesimi. Invariati troviamo il 4 1/2 e 3 per cento a 101.60, e 66,90.

La liquidazione quindicinale a Parigi si è svolta facilmente ed a tassi di riporto assai leggeri. Il fondo del mercato è buono e disposto agli aumenti.

Il danaro è sempre abbondante. L'italiano viene quotato ad un massimo di 100.30 chiudente oggi a 100.10.

Le rendite interne francesi non hanno oscillato che insensibilmente e si trovano a 102.27 il 3 1/2 per cento, ed a 100.40 il 3 per cento antico.

Lo spagnolo sempre sostenuto è in media a 78. I consolidati inglesi hanno sfiorato il 94. Vienna chiude sostenuta. Berlino fermissima.

TITOLI DI STATO	Sabato 11 Gennaio 1902	Lunedì 13 Gennaio 1902	Martedì 14 Gennaio 1902	Mercoledì 15 Gennaio 1902	Giovedì 16 Gennaio 1902	Venerdì 17 Gennaio 1902
Rendita italiana 5 %	101.35	101.50	101.65	101.70	101.70	101.55
» » 4 1/2 »	107.20	107.40	107.40	107.35	107.60	107.40
» » 3 »	66.90	66.90	66.90	66.90	66.90	66.90
Rendita italiana 5 %:						
a Parigi	100.15	100.20	100.05	100.30	100.32	100.10
a Londra	99.25	99.25	99.25	99.25	99.25	99.30
a Berlino	100.80	100.90	101. —	101. —	101.10	100.80
Rendita francese 3 % ammortizzabile	—	—	—	—	—	—
Rend. franc. 3 1/2 %	102.15	102.15	102.15	102.25	102.30	102.27
» » 3 % antico	100.40	100.32	100.35	100.50	100.40	100.40
Consolidato inglese 2 3/4 %	98.80	98.75	98.55	94.10	94.10	94.25
» prussiano 2 1/2 %	101.75	101.70	101.50	101.50	101.60	101.70
Rendita austriaca in oro	120.25	120.35	120.40	120.40	120.50	120.50
» » in arg.	99.70	99.70	99.45	99.95	100. —	100.15
» » in carta	99.75	99.80	100. —	100. —	100.20	100.20
Rendita spagn. esteriore:						
a Parigi	77.90	77.65	77.97	78.45	78.35	78.17
a Londra	77.75	77. —	77.10	77.75	77.60	—
Rendita turca a Parigi.	25.30	25.40	25.32	25.57	25.50	25.50
» » a Londra	24.80	24.80	24.80	24.85	25. —	25.55
Rendita russa a Parigi.	—	—	85.65	—	—	—
» portoghese 3 % a Parigi	27.10	27.10	27.02	27.20	27.10	27.05

VALORI BANCARI

	11 Gennaio 1902	18 Gennaio 1902
Banca d'Italia	879. —	875. —
Banca Commerciale	695. —	701. —
Credito Italiano	501. —	506.50
Banco di Roma	129.50	128. —
Istituto di Credito fondiario	504. —	506.50
Banco di sconto e sete	181. —	178. —
Banca Generale	37. —	36.50
Banca di Torino	90. —	92. —
Utilità nuove	175. —	174. —

Le azioni Banca d'Italia hanno nuovamente perduto qualche punto. Gli altri valori bancari si sono mostrati sostenuti e abbastanza trattati; notiamo la Banca Commerciale, il Credito Italiano e l'Istituto di Credito fondiario.

CARTELLE FONDIARIE

		11 Gennaio 1902	18 Gennaio 1902
Istituto italiano	4 0/0	505. —	506. —
» »	4 1/2 »	515. —	515. —
Banco di Napoli	3 1/2 »	450. —	454.50
Banca Nazionale	4 »	503. —	503.75
» »	4 1/2 »	516. —	516.50
Banco di S. Spirito	5 »	491. —	505. —
Cassa di Risparmio di Milano	5 »	513. —	513. —
» »	4 »	507.75	507.25
Monte Paschi di Siena	5 »	491. —	491. —
» »	4 1/2 »	503. —	503. —
Op. Pie di S. P. 10 Torino	4 »	516. —	517. —
» »	4 1/2 »	507. —	508.50

Tendenze buone nelle Cartelle fondiario senza spiccati aumenti.

Migliorano in ottava le cartelle Banco di Napoli e Banco di S. Spirito.

PRESTITI MUNICIPALI

		11 Gennaio 1902	18 Gennaio 1902
Prestito di Roma	4 0/0	509. —	511. —
» Milano	4 »	100.80	100.90
» Firenze	3 »	71. —	71. —
» Napoli	5 »	93.90	94.50

VALORI FERROVIARI

		11 Gennaio 1902	18 Gennaio 1902
Meridionali		639. —	645. —
Mediterranee		467. —	468. —
Sicule		670. —	670. —
Secondarie Sarde		214. —	214. —
Meridionali	3 0/0	329.75	330.25
Mediterranee	4 »	496. —	496. —
Sicule (oro)	4 »	504.50	504.50
Sarde C.	3 »	323. —	324.50
Ferrovie nuove	3 »	322.50	322. —
Vittorio Eman.	3 »	350. —	353. —
Tirrene	5 »	498. —	498. —
Costruz. Venete	5 »	500. —	500. —
Lombarde	3 »	—	—
Marmif. Carrara		253. —	253.50

In settimana le azioni Meridionali e Mediterranee hanno incontrato assai il favore generale tornando a prezzi di sostegno. Sicule e Secondarie Sarde invariate. Fra le obbligazioni pure tendenze discrete.

VALORI INDUSTRIALI

		11 Gennaio 1902	18 Gennaio 1902
Navigazione Generale		414. —	417. —
Fondaria Vita		259. —	260. —
» Incendi		138.50	139.50
Acciaierie Terni		1315. —	1275. —
Raffineria Ligure-Lomb.		363. —	365. —
Lanificio Rossi		1320. —	1326. —
Cotonificio Cantoni		503. —	506. —
» veneziano		175. —	175. —
Condotte d'acqua		274. —	278. —
Acqua Marcia		1135. —	1130. —
Lanificio e canapificio nazion.		135.50	138. —
Metallurgiche italiane		122. —	114. —
Piombino		48. —	50. —
Elettric. Edison vecchie		447. —	447. —
Costruzioni venete		74. —	75. —
Gas		854. —	856. —
Molini		74. —	69.50
Molini Alta Italia		242. —	261. —
Ceramica Richard		290. —	290. —
Ferriere		98. —	94. —
Officina Mec. Miani Silvestri		88.50	89.50
Montecatini		125. —	128. —

Banca di Francia	3785. —	3822. —
Banca Ottomana	540. —	545. —
Canale di Suez	3735. —	3722. —
Crédit Foncier	729. —	760. —

Sempre incerti troviamo i valori industriali a prezzi oscillantissimi. In questi ultimi giorni migliorarono leggermente i Lanifici e linifici, i Molini, e Cotonifici.

Depresse le Metallurgiche e le Ferriere.

NOTIZIE COMMERCIALI.

Grani. — Mercati in genere con pochi affari; i prezzi sono pressochè invariati. A *Novara* frumento da L. 24,50 a 25, avena da L. 19 a 20 al quintale; ad *Oleggio* frumento da L. 24 a 25, avena da L. 21 a 22, meliga da L. 13 a 14, segale da L. 16 a 17. A *Cremona* frumento da L. 24,70 a 25,50, granturco da L. 13,60 a 14,60, avena da L. 19 a 20 al quintale. A *Soresina*, frumento da L. 24,75 a 25,25, granturco da L. 15,25 a 17, avena da L. 19,25 a 19,50 al quintale. Ad *Alessandria* frumento da L. 24,75 a 25,25, meliga da L. 16 a 17, segale da L. 19 a 20, avena da L. 19 a 20.

A *Modena* frumento fino da L. 26 a 26,50, formentone da L. 17 a 17,25, avena da L. 19 a 19,25, segale da L. 19 a 19,50 al quintale. A *Ferrara* frumento da L. 25 a 25,50, granturco da L. 15 a 15,50, avena da L. 19,50 a 20; a *Verona* frumento fino da L. 25,25 a 25,50, id. buono da L. 24,75 a 25, id. basso da L. 24 a 25,25, granturco da L. 16,75 a 17, segale da L. 18,50 a 18,75 al quintale. A *Reggio Emilia* frumento da L. 26 a 26,50, granturco da L. 15,75 a 17, avena da L. 22 a 22,50. A *Lugo* frumento tenero da pane da L. 24,50 a 25,50, avena da L. 19 a 20, meliga da L. 9 a 10,50. A *Parigi* frumento per corrente a fr. 21,90, id. per prossimo a fr. 22,10, segale per corrente a fr. 15,70, id. avena a fr. 21,60. A *Odessa* frumento Oulca da copecchi 77 a 82, segale da cop. 62 a 63 al pudo. Un pudo equivale a chilog. 10,33, e rubli 37,59 formano cento franchi.

Sete. — Il tono dei nostri mercati non ha subito alcuna modificazione apprezzabile durante l'ottava; gli affari vi sono sempre sminuzzati, ma insomma abbastanza di sovente rinnovati per mantenere un livello normale all'insieme delle transazioni. Tuttavia, questo stato d'incertezza continua ad appesantire i corsi ed a forzare i detentori a consentire concessioni loro malgrado. Questo indefinibile malessere è dispiacevolissimo, poichè la situazione intrinseca del mercato avrebbe permesso una campagna fruttuosa, anzichè riuscire mediocre. I mercati asiatici si mettono all'unisono dei mercati europei e sono egualmente abbandonati.

Prezzi praticati:

Gregge. — Italia 11|18 1 fr. 45 a 46; Piemonte 11|18 extra fr. 46 a 47; Siria 9|11 1 fr. 41 a 43; Brussa 11|18 extra fr. 44, 1 fr. 41 a 42; Cévennes 11|18 1 fr. 41; China fil. 9|11 extra fr. 47, 1 fr. 45,50 a 44; *Tsalides* 5 fr. 23,50 a 24; Canton fil. 11|18 extra fr. 35,50 a 36, 2 best fr. 33 a 35,50, 16|20 1 fr. 32; Giappone fil. 10|12 1 1|2 fr. 42,50.

Trame. — Francia 20|24 2 fr. 46 a 47; Italia 24|29 1 fr. 48; China non giri contati 40|45 1 fr. 37 a 38; Canton fil. 22|24 fr. 41, 24|26 2 fr. 37 a 38; Giappone fil. giri contati 26|28 1 fr. 46, 2 fr. 45; Kakedach 24|23 extra fr. 45.

Organzini. — Francia 20|22 extra fr. 51; Piemonte 19|21 extra fr. 52; Italia 18|20 1 fr. 49 a 50; Brussa 24|28 1 fr. 49; Siria 19|21 1 fr. 43, 2 fr. 46 a 47; China fil. 18|20 1 fr. 50 a 51, id. non giri contati 86|40 1 fr. 41; Canton fil. 22|24 1 fr. 41 a 42; Giappone fil. 20|22 1 fr. 47 a 48.

Risi. — Mercati in genere stazionari. A *Torino* riso mercantile da L. 32 a 33,25, id. fioretto da L. 35,50 a 37,50 al quintale.

A *Milano* riso camolino da L. 39 a 40,50, id. mercantile da L. 33 a 34, id. scadente da L. 25,50 a 29, riso giapponese da L. 20 a 21, risetto da L. 20 a 23, mezza grana da L. 20 a 22, risina da L. 15 a 17,50, risone nostrano da L. 19 a 20,50, id. giapponese da L. 18 a 19 al quintale. A *Verona* risone nostrano da L. 19,50 a 20, id. giapponese riprodotto da L. 18 a 18,50, riso fioretto da L. 40 a 41, id. mercantile da L. 34,50 a 35, mezzo riso da L. 17,50 a 18, risetta da L. 14 a 14,50, giavone da L. 9 a 10 al quintale.

Pellami. — Nulla di notevole nell'andamento dell'articolo conciato. Solo una viva domanda nei vitelli leggeri. Pelli in pelo estere sempre fermissime con tendenza a nuovi aumenti.

Ecco i prezzi correnti:

Suole e tomaie in crosta	
Corame uso pelli est. I di.	K. 5 a 8 L. 2.35 a 2.40
> > > II	> 5 a 8 > 2.15 a 2.20
> nostr. vacche	> 6 a 9 > 2.60 a 2.65
> Id. misti (80% manzi)	> 9 a 11 > 2.60 a 2.65
> (> buoi)	> 11 a 14 > 2.50 a 2.55
> lucido pelli estere	> 5 a 8 > 2.40 a 2.60
> nost. vacche	> 6 a 9 > 2.65 a 2.70
> Id. misti (80% manzi)	> 9 a 11 > 2.60 a 2.65
> (> buoi)	> 11 a 14 > 2.60 a 2.65
> Boudrier.....	> 4 a 6 > 3.10 a 3.20
Corametti vacchetta	> 2 a 3 > 2. — a 2.20
Vitelli in crosta mac. pelli	> circa 2 > 4.30 a 4.40
> > >	> 3 > 3.80 a 3.90
Vitelloni >	> 4 a 5 > 2.90 a 3. —
Vitelli > pelli secc.	> 1 a 2 > 3.10 a 3.15

Caffè. — Mercati animati a prezzi sostenuti. A *Genova* caffè Moka da fr. 195 a 220, id. Portoricco fino da fr. 200 a 216; caffè Salvador lavato da fr. 125 a 130, id. naturale da fr. 115 a 120, caffè Caracas lavato da fr. 145 a 165, S. Domingo da fr. 110 a 118, id. Santos da fr. 98 a 102. Caffè Rio naturale da fr. 94 a 98, id. Bahia da fr. 84 a 90 i 100 chili. Ad *Amburgo* caffè Rio ordinario da pf. 32 a 33, id. reale da pf. 35 a 37. Caffè Santos a pf. 36. A *Havre* caffè Santos a fr. 46,25 per 50 chilogrammi. A *New York* caffè Rio disponibile a cent. 6713.

Zuccheri. — Mercati fermi con buona domanda. A *Genova* zuccheri nazionali raffinati a fr. 128, zuccheri avana da fr. 118 a 119, id. cristallini di barba-bietola da fr. 118 a 119, zuccheri greggi nazionali da L. 113 a 114 i 100 chili. A *Trieste* zucchero pesto da centrifugato da cor. 21 a 22,25, id. melis da corone 23,25 a 23,50, id. concassè da cor. 23,50 a 24. A *Parigi* zucchero rosso a fr. 19,50, id. raffinato a fr. 96,75 zucchero bianco a fr. 22,50. A *Londra* zucchero Iava a scellini 8,9, id. di rape greggio a scellini 7 3|16. A *New York* zucchero mascabado n. 12 a cent. 3 1|4.

Pepe. — L'articolo è assai calmo e gli affari procedono discreti per il consumo giornaliero. A *Genova* pepe Singapore nero da fr. 148 a 149, id. Telli-chery da fr. 148 a 149, pepe Giava da fr. 131 a 132, id. Penang da fr. 129 a 134, detto bianco da fr. 220 a 225 per 100 chili.

Vini. — Ad *Alessandria* vino rosso da L. 28 a Lire 34, id. comune da L. 22 a 26 l'ettolitro. A *Cremona* vino di 1° qualità da L. 26 a 30, id. di 2° qualità da 20 a 24 l'ettolitro. A *Reggio Emilia* vino comune vecchio da L. 20 a 30, id. nuovo da L. 10 a 20 all'ettolitro. A *Vesenzano* vino da L. 14 a 18; a *Modena* lambrusco Plaga Sorbarese da L. 25 a 30, altri lambruschi da L. 14 a 16, vino da pasto di 1° qualità da L. 10 a 12, id. di 2° qualità da L. 6 a 8 l'ettolitro. A *Rimini* vino di S. Giovese di piano da L. 13 a 15, id. in Colle da L. 16 a 20 l'ettolitro.

Prodotti chimici. — La domanda si mantiene abbastanza viva in questa settimana in buona parte di prodotti e parecchie furono le transazioni. I prezzi in generale subirono poca variazione.

Soda cristalli L. 9,80. Sali di soda alkali 1° qualità 30° 10,50, 43° 16,30, 50° 16,80 52° 17,20. Ash 2° qualità 43° 15,20, 50° 15,70, 52° 16,20. Bicarbonato di soda in barili k. 50 L. 20,25. Carbonato soda ammoniacale 58° in fusti L. 13,50. Cloruro di calce in fusti legno dolce chilog. 250|300 14,35, id. duro 350|400 15,—, 500|600 15,50, 150|200 16,—. Clorato di potassa in barili di chilog. 50, 106,—, id. chilog. 100,100,—. Solfato di rame 1° qualità per cons. 57,50, id. di ferro 6,90. Sale ammoniacale 1° qualità 105,50, 2° qualità a 97,50. Carbonato di ammoniaca 92,—. Minio L B e C 41,50. Prussiato di potassa giallo 195,—. Bicromato di potassa 96,75, id. di soda 63,75. Soda caustica 70° bianca 25,90, 60° id. 28,90, 60° crema —,—. Allume di rocca 13,—. Arsenico bianco in polvere 14,—. Silicato di soda 14° TD 13,10, 75° 10,60. Potassa caustica Montreal 68,—. Magnesia calcinata Pattinson in fiacons 1 lib. inglese 1,44, in latte id. 1,44, id. tutto per 100 chilog. cif bordo Genova.

Spese doganali e messa al vagone da aggiungersi ai suddetti prezzi.

CESARE BILLI, Gerente-responsabile.

FIRENZE — SOCIETÀ TIPOGRAFICA FIORENTINA — FIRENZE
Via San Gallo 23.